

(Codice interno: 288201)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2334 del 09 dicembre 2014

Legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale". Definizione del procedimento amministrativo per l'iscrizione e modalità per la tenuta dell'elenco regionale delle fattorie sociali. Deliberazione n. 151/CR del 28/10/2014.

*[Agricoltura]***Note per la trasparenza:**

Il presente provvedimento definisce il procedimento amministrativo per l'iscrizione e modalità per la tenuta dell'elenco regionale delle fattorie sociali.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Legge regionale 28 giugno 2013, n. 14;

DGR n. 151/CR del 28 ottobre 2014;

parere della Quarta Commissione consiliare n. 627 riunitasi il 12 novembre 2014.

L'Assessore Franco Manzato, di concerto con l'Assessore Davide Bendinelli e l'Assessore Elena Donazzan, riferisce quanto segue.

L'agricoltura, nel corso degli ultimi anni, ha assunto ruoli diversi, passando da semplice attività economica volta alla produzione di beni destinati all'alimentazione umana e animale, ad attività in grado di produrre esternalità ambientali positive (tutela del territorio, mantenimento delle aree rurali) e fornire servizi rivolti alla popolazione anche collegati a quelli previsti dalle politiche sociali e del lavoro.

Nel panorama italiano si sta pertanto consolidando una tipologia di agricoltura definita "sociale", che dimostra di offrire nuove potenzialità ed opportunità per lo sviluppo delle aree rurali e periurbane, fornendo spesso una risposta ai bisogni delle comunità locali relativamente ai servizi alla persona ed alla creazione di sistemi di relazioni basati sulla conoscenza, la fiducia, la reciprocità.

Risulta opportuno ricordare che, sulla base dell'esperienza maturata tramite la gestione delle misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 e dal confronto con le realtà che a livello territoriale hanno dimostrato un interesse a conoscere ed approfondire le tematiche relative all'agricoltura sociale, la Giunta regionale con deliberazione n. 1234 del 25 giugno 2012, ha costituito un gruppo di lavoro composto da tecnici ed esperti in materia di agricoltura sociale o solidale.

Il medesimo gruppo di lavoro aveva come obiettivo la verifica del grado di diffusione, a livello regionale, dell'agricoltura sociale o solidale e degli elementi di ostacolo e le opportunità di sviluppo, anche ai fini dell'integrazione tra interventi delle politiche dell'agricoltura, del sociale e del lavoro.

A seguito della proposta di legge regionale n. 336 dell' 8 marzo 2013 e delle audizioni presso la Quarta Commissione Consiliare, alle quali hanno partecipato, con proposte costruttive, anche i componenti del gruppo di lavoro succitato, il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale n. 14 del 28 giugno 2013 inerente "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".

La legge in parola, all'articolo 5, istituisce l'elenco regionale delle fattorie sociali, tenuto presso la struttura della Giunta regionale competente (Sezione Agroambiente), prevedendo altresì che la stessa Giunta, sentita la competente Commissione Consiliare, definisca le procedure per l'iscrizione e le modalità per la tenuta dell'elenco in parola.

A tale riguardo, in considerazione della necessità di dare garanzia di qualità sia del servizio che delle strutture ospitanti l'utenza, si prevede che l'iscrizione all'elenco in parola possa avvenire a seguito dell'acquisizione da parte della Fattoria sociale richiedente dei nulla osta, autorizzazioni od assensi, comunque denominati, che risultano necessari per l'esercizio delle attività sociali di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. n. 14/2013, secondo quanto previsto dalle norme regionali o statali.

Inoltre si evidenzia che la legge regionale attribuisce rilevanza fondamentale per un esercizio corretto e solidale delle distinte attività dell'agricoltura sociale alla formazione ed alla informazione degli operatori delle fattorie sociali.

Nello specifico l'**Allegato A** al presente provvedimento definisce le procedure per l'iscrizione e le modalità per la tenuta dell'elenco regionale delle fattorie sociali, avvalendosi, in taluni casi, dell'istituto della conferenza di servizi, nel cui ambito

potranno essere valutati gli aspetti concernenti lo svolgimento dell'agricoltura sociale, compresi quelli autorizzativi; nel medesimo allegato sono definite le direttive generali per l'organizzazione di interventi formativi rivolti agli imprenditori agricoli, coadiuvanti e loro familiari nonché alle imprese sociali e agli altri soggetti che intendono iscriversi all'elenco regionale delle fattorie sociali.

Gli **Allegati B, C e D** invece illustrano rispettivamente i requisiti di carattere soggettivo ed oggettivo necessari per l'iscrizione, il modello di domanda nonché il modello di piano aziendale.

Si evidenzia che gli allegati di cui sopra sono stati ampiamente condivisi dal gruppo di lavoro composto da tecnici ed esperti in materia di agricoltura sociale o solidale istituito con DGR n. 1234/2012.

Con deliberazione del 28 ottobre 2014, n. 151/CR, la Giunta regionale ha sottoposta alla Quarta Commissione consiliare il procedimento amministrativo per l'iscrizione e le modalità per la tenuta dell'elenco regionale delle fattorie sociali al fine dell'acquisizione del parere della competente Commissione Consiliare previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14.

A tale proposito, la Quarta Commissione consiliare si è espressa all'unanimità favorevolmente con il parere n. 627 assunto nella seduta del 12 novembre 2014, senza apportare modifiche.

Con il presente provvedimento si intende pertanto adottare il procedimento amministrativo per l'iscrizione e modalità per la tenuta dell'elenco regionale delle fattorie sociali.

Inoltre il presente provvedimento, in applicazione di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n.31 nonché dall'articolo 6 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9, affida alla medesima Agenzia una parte dell'attività istruttoria per l'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali, mediante la sottoscrizione di una opportuna convenzione il cui testo risulta riportato nell'**Allegato E**.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il Decreto Legislativo n. 228/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";

VISTA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, "Istituzione dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura";

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali";

VISTA la legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005";

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 27 marzo 2008 "Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola";

VISTA la legge regionale 7 agosto 2009, n. 16 "Interventi straordinari nel settore agricolo per la crisi economica e finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti amministrativi";

VISTA la DGR 23 marzo 2010, n. 956 "Attuazione dell'articolo 5 "Semplificazione degli adempimenti amministrativi" della l.r. 7 agosto 2009 n. 16 Interventi straordinari nel settore agricolo per la crisi economica e finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti amministrativi";

VISTA la DGR 25 giugno 2012, n. 1234 "Costituzione di un gruppo di lavoro composto da tecnici ed esperti in materia di agricoltura sociale o solidale";

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale";

VISTA la DGR 25 novembre 2013, n. 2140 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013";

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 46 del 10 luglio 2014 relativa a "Semplificazione e sussidiarietà: dare seguito alla attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 16";

VISTA la Deliberazione del 18 ottobre 2014, n. 151/CR, con cui la Giunta regionale ha sottoposta alla Quarta Commissione consiliare il procedimento amministrativo per l'iscrizione e le modalità per la tenuta dell'elenco regionale delle fattorie sociali al fine dell'acquisizione del parere della competente Commissione Consiliare previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14;

VISTO il parere n. 627, con cui la Quarta Commissione consiliare, nella seduta del 12 novembre 2014, si è espressa favorevolmente, senza modifiche, sul testo della deliberazione n. 151/CR del 12 novembre 2014;

delibera

1. di approvare le premesse, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di aprire i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul bollettino ufficiale della Regione
3. di approvare gli allegati di seguito elencati, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - Allegato A** "Procedimento amministrativo per l'iscrizione e modalità per la tenuta dell'elenco regionale delle fattorie sociali";
 - Allegato B** "Requisiti necessari per l'iscrizione a tutte le sezioni dell'elenco regionale delle fattorie sociali";
 - Allegato C** "Domanda di iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali";
 - Allegato D** "Piano aziendale per l'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali";
 - Allegato E** "Modello di convenzione per l'affidamento di parte delle attività istruttorie all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura";
4. di affidare all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura l'attività istruttoria e la gestione tecnica ed amministrativa come specificato nell'**Allegato E** al presente provvedimento;
5. di incaricare il Direttore della Sezione Agroambiente di provvedere alla sottoscrizione della convenzione che regola i rapporti fra la Regione e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, ai sensi articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n.31 nonché dall'articolo 6 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9;
6. di precisare che con specifico decreto del direttore della Sezione Agroambiente verranno definite le procedure operative e la documentazione che deve obbligatoriamente accompagnare l'istanza rivolta alla pubblica amministrazione per il tramite dei CAA, nonché le modalità con cui il CAA attesta il riscontro della completezza documentale (check list di controllo e certificazione);
7. di integrare, sulla base del punto 16 della DGR n. 956 del 23 marzo 2010, l'Allegato A alla medesima contenente i "Procedimenti amministrativi di competenza regionale rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 5 della l.r. 7 agosto 2009, n. 16" con l'indicazione del Procedimento n. 3 "Iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali", dei riferimenti normativi costituiti dalla l.r. n. 14 del 28 giugno 2013, dell'amministrazione procedente individuata nella Regione del Veneto Sezione Agroambiente, e del termine finale di 60 giorni, ovvero 90 giorni in caso di indizione della conferenza di servizi, dall'acquisizione al protocollo della domanda presentata tramite i CAA;
8. di precisare che con specifico decreto del direttore della Sezione Agroambiente verranno definiti i criteri e le modalità dei controlli che AVEPA dovrà effettuare sulle domande presentate per il tramite dei CAA;
9. di inviare all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura il presente provvedimento;
10. di incaricare la Sezione Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;

11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 35 del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33;
13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

	REGIONE DEL VENETO	
giunta regionale – 9 ^a legislatura		
ALLEGATO A Dgr n.	pag. 1/15	

Legge regionale 28 giugno 2013 n. 14
Disposizioni in materia di agricoltura sociale
Procedimento amministrativo per l'iscrizione e modalità per la tenuta dell'elenco regionale delle fattorie sociali.

1. Premessa

L'articolo 5, comma 1, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale" istituisce l'"elenco regionale delle fattorie sociali", di seguito elenco, la cui tenuta è demandata alla struttura della Giunta regionale competente in materia agricola .

L'iscrizione all'elenco in parola presuppone l'acquisizione da parte della Fattoria sociale richiedente dei nulla osta, autorizzazioni od assensi, comunque denominati, che risultano necessari per l'esercizio delle attività sociali di cui all'articolo 3 comma 1 della l.r. n. 14/2013, secondo quanto previsto dalle norme regionali o statali.

Le amministrazioni e le strutture pubbliche coinvolte nei distinti procedimenti amministrativi connessi risultano, in primo luogo, il Comune, l'A-ULSS, il Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali, il Dipartimento regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA). Peraltro, l'esercizio delle attività quali l'inserimento socio-lavorativo di soggetti appartenenti alle persone svantaggiate, ex lett. a), dell'art. 3, comma 1, o progetti di reinserimento di detenuti, ex lett. d), coinvolgono le competenze del Dipartimento regionale Formazione Istruzione e Lavoro e dell'Amministrazione Penitenziaria.

Il presente documento pertanto, in applicazione del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n.14/2013 definisce le procedure per l'iscrizione e le modalità per la tenuta dell'elenco regionale delle fattorie sociali, nonché disciplina - in conformità con l'art. 6, comma 1, lettera f, della medesima legge regionale - l'organizzazione di interventi formativi in materia di agricoltura sociale rivolti agli imprenditori agricoli, coadiuvanti e loro familiari nonché alle imprese sociali e agli altri soggetti che intendono avviare una Fattoria sociale o migliorare il loro ambito di conoscenza.

2. Articolazione dell'elenco

L'elenco, al fine di ricomprendere la molteplicità delle attività e delle competenze che contraddistinguono l'agricoltura sociale, si articola in sezioni, come di seguito indicate.

Sezione a) "Inserimento socio-lavorativo"

Vengono iscritte a questa sezione dell'elenco le Fattorie sociali che attuano politiche attive di inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate¹ e delle fasce deboli², nell'ambito dell'esercizio dell'attività agricola.

Pertanto possono presentare istanza di iscrizione i seguenti soggetti di cui all'articolo 2 lettera b punti 1) e 2) della legge regionale n. 14/2013:

1) Soggetti disponibili ad ospitare, attraverso l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura, tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo, tirocini estivi di orientamento di persone svantaggiate e delle fasce deboli della popolazione.

¹ Persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali".

² Fasce deboli: di cui alla legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale"

ALLEGATO A Dgr n.	pag. 2/15	
--------------------------	-----------	--

2) Soggetti disponibili ad attivare, attraverso l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura, rapporti di collaborazione con i Servizi di integrazione lavorativa (SIL) al fine di dare concretezza alle seguenti progettualità previste dalle DGR n. 1138/2008 e DGR n. 21/2012 e loro ss. mm. e ii:

- progetti di formazione in situazione;
- progetti di alternanza struttura protetta-lavoro;
- progetti di integrazione lavorativa della persona in situazione di svantaggio sociale su delega dei Comuni;
- progetti di integrazione sociale in ambiente lavorativo;
- percorsi integrati di inserimento socio lavorativo dei soggetti con disturbo psichico- Pro.P (DGR n. 21/2012 e ss. mm. e ii).

3) Soggetti aventi alle proprie dipendenze una o più persone disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Sezione b) "Percorsi abilitativi e riabilitativi"

Vengono iscritte a questa sezione dell'elenco le Fattorie sociali che attuano percorsi abilitativi e riabilitativi, di cui sono titolari gli specifici servizi pubblici o privati accreditati, destinati ad attenuare o superare situazioni di bisogno o difficoltà della persona.

Pertanto possono presentare istanza di iscrizione i seguenti soggetti di cui all'articolo 2 lettera b punti 1) e 2) della legge regionale n. 14/2013:

1) Soggetti disponibili ad attivare con Enti pubblici o privati accreditati percorsi abilitativi e riabilitativi attraverso l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura, mediante sottoscrizione di idonee convenzioni tipo.

2) Soggetti accreditati, ai sensi dell'allegato A della DGR n. 84/2007 e ss. mm. e ii, per l'erogazione dei seguenti servizi con l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura (comprese le strutture dell'azienda agricola e/o a servizio della stessa):

Servizi di supporto alla famiglia-minori

- comunità educativa-riabilitativa per preadolescenti/adolescenti;

Persone con disabilità

- centro diurno per persone con disabilità;
- comunità alloggio per persone con disabilità;

Dipendenti da sostanze da abuso

- servizi di pronta accoglienza;
- servizi semiresidenziali;
- servizio residenziale di tipo A;

3) Soggetti disponibili ad attivare progetti di terapie assistite con gli animali (TAA) come definite dalla DGR n. 4130/2006 e ss. mm. e ii, anche in convenzione con Enti pubblici o privati accreditati.

4) Soggetti disponibili ad attivare progetti sperimentali, anche in applicazione del comma 3, articolo 3 della lr n. 14/2013.

Sezione c) "Iniziative educative, assistenziali, formative e per il benessere personale"

Vengono iscritte a questa sezione dell'elenco le Fattorie sociali che, nell'ambito dell'esercizio dell'attività agricola, attuano iniziative educative, assistenziali, formative nonché azioni volte a promuovere forme di

ALLEGATO A Dgr n.

pag. 3/15

benessere personale e relazionale, destinate a minori mirate alla scoperta del mondo rurale e dei cicli biologici e produttivi agricoli, e ad adulti e anziani, al fine di fornire esperienze di crescita e integrazione sociale.

Pertanto possono presentare istanza di iscrizione i seguenti soggetti di cui all'articolo 2 lettera b punti 1) e 2) della legge regionale n. 14/2013:

1) Soggetti accreditati, ai sensi dell'allegato A della DGR n. 84/2007 e ss. mm. e ii, per l'erogazione dei seguenti servizi con l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura (comprese le strutture dell'azienda agricola e/o a servizio della stessa).

Prima infanzia

- asilo nido;
- micro nido;
- centro infanzia ;

Servizi di supporto alla famiglia-minori

- comunità educativa per minori;
- comunità educativa per minori con pronta accoglienza;
- comunità educativa diurna per minori adolescenti
- comunità educativa mamma bambino;
- comunità familiare

Persone anziane

- comunità alloggio per persone anziane.

2) Soggetti disponibili all'erogazione dei seguenti servizi ricompresi nell'allegato B della DGR n. 84/2007 e ss. mm. e ii, con l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura (comprese le strutture dell'azienda agricola e/o a servizio della stessa).

- Comunità di tipo familiare mamma bambino;
- Comunità di tipo familiare per persone con disabilità
- Comunità di tipo familiare per malati psichiatrici;
- Gruppo appartamento per persone con disabilità;
- Gruppo appartamento per malati psichiatrici;
- Casa albergo/mini alloggi per anziani;
- Servizi ludico-ricreativi/ludoteche;
- Servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia;
- Struttura comunitaria per persone in situazione di marginalità sociale.

3) Soggetti disponibili all'erogazione dell'attività di nido in famiglia sviluppata presso un'azienda agricola (DGR n. 1502 del 20/09/2011 e ss. mm. e ii);

4) Soggetti disponibili ad attivare progetti di attività assistite con gli animali (AAA) ai sensi della DGR n. 4130 del 19/12/2006 e ss. mm. e ii, anche in convenzione con Enti pubblici o privati accreditati.

5) Soggetti disponibili ad attivare progetti sperimentali .

Sezione d) "Reinserimento e reintegrazione sociale di detenuti ed ex detenuti"

ALLEGATO A Dgr n.	pag. 4/15	
--------------------------	------------------	--

Vengono iscritte a questa sezione dell'elenco le Fattorie sociali che, nell'ambito dell'esercizio dell'attività agricola, attuano progetti di reinserimento e reintegrazione sociale di minori ed adulti, in collaborazione con l'autorità giudiziaria, l'amministrazione penitenziaria, il dipartimento di giustizia minorile e l'ente locale.

Pertanto possono presentare istanza di iscrizione i seguenti soggetti di cui all'articolo 2 lettera b punti 1) e 2) della legge regionale n. 14/2013:

1) Soggetti disponibili ad accogliere progetti all'esterno delle strutture penitenziarie (articoli 21, 47 ter, 47 quater e 47 quinquies, 48 dell'ordinamento penitenziario legge 354/1975 e articolo 94 del Testo Unico sugli stupefacenti – D.P.R.309/1990), nell'ambito dell'attività agricola esercitata, comprendenti:

- lavoro all'esterno della struttura penitenziaria;
- affidamento in prova all'esterno della struttura penitenziaria;
- semilibertà;
- messa alla prova (Legge n.67 del 28/04/2014).

2) Istituti penitenziari disponibili ad accogliere, nell'ambito dell'attività agricola esercitata, progetti da sviluppare all'interno della struttura penitenziaria (artt. 17, 20 e 20 bis dell'ordinamento penitenziario legge n. 354/1975 e DGR n. 4130/2006), comprendenti:

- risocializzazione dei detenuti presso le strutture penitenziarie.

3) Istituti penitenziari in cui tra le proposte trattamentali siano inserite attività agricole .

3. Priorità e benefici dell'iscrizione all'elenco

L'iscrizione all'elenco costituisce priorità per :

- il riconoscimento delle provvidenze comunitarie, nazionali e regionali per le fattorie sociali;
- l'affidamento dei servizi alle fattorie sociali da parte di enti pubblici e privati, fatti salvi i requisiti previsti dalle specifiche leggi di settore.

L'iscrizione all'elenco costituisce vincolo per :

- l'utilizzo del logo, da collocare all'esterno del luogo ove viene svolta l'attività di agricoltura sociale e da utilizzare nella pubblicistica, recante la dicitura "Fattoria sociale del Veneto" con la denominazione dell'attività svolta;
- la concessione di beni del patrimonio regionale ivi compresi quelli di cui all'articolo 12 delle legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile";
- la riserva ai soggetti esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti da agricoltura sociale, di almeno il 5 per cento del totale dei posteggi nel caso di apertura di nuovi mercati al dettaglio in aree pubbliche o di sopravvenuta disponibilità di posteggi nei mercati già attivi ai sensi dalla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e successive modificazioni;
- la possibilità di partecipare alle misure adottate da parte della regione per promuovere l'utilizzo di prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti dall'agricoltura sociale di cui alla lettera b, art. 6, della l.r. 14/2013;
- il riconoscimento del titolo preferenziale per l'aggiudicazione negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari e agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva, a parità di qualità del prodotto, all'utilizzo di prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti dall'agricoltura sociale.

4. Requisiti soggettivi ed oggettivi per l'iscrizione all'elenco

4.1 Requisiti soggettivi

L'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale in argomento prevede che possano essere annoverate quali fattorie sociali:

1) le imprese agricole, come definite dall'articolo 2135 del codice civile, che svolgono le attività dell'agricoltura sociale;

2) I soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 2135, comma 2 del codice civile che siano:

2a) imprese sociali, come definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 "Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118";

2b) soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

Sempre il medesimo comma 1, alla lettera a), nel definire l'agricoltura sociale, richiede alle imprese agricole, alle imprese sociali e agli altri soggetti l'impegno ad adottare criteri di responsabilità etica e sostenibilità ambientale.

Da ultimo l'art. 6, comma 1, lettere f) e g) introducono la necessità, in capo alle imprese ed agli operatori dell'agricoltura sociale, della frequenza di appositi percorsi formativi per l'avvio dell'attività o per migliorare il proprio ambito di conoscenza.

Stante la normativa sopra richiamata e la particolarità delle attività, i requisiti soggettivi necessari per l'iscrizione all'elenco risultano:

- presenza di un'impresa agricola, sociale od altro soggetto indicato nella l.r. 14/2013, regolarmente costituito ed operante secondo i criteri di legge;
- impegno da parte della medesima impresa agricola, sociale od altro soggetto, di adottare criteri di responsabilità etica e sostenibilità ambientale, mediante la predisposizione, sottoscrizione ed il rispetto di un'apposita carta dei servizi;
- frequenza da parte del titolare della ditta individuale, del partecipante familiare, del socio della società di persone e delle società cooperative, oppure del referente delle attività di agricoltura sociale degli appositi percorsi formativi obbligatori.

4.2 Requisiti oggettivi

Il requisito oggettivo indispensabile per l'iscrizione a tutte le sezioni dell'elenco regionale risulta la presenza dell'azienda agricola o comunque lo svolgimento delle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali da parte del soggetto richiedente, integrandole e/o coniugandole con le attività sociali di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. n. 14/2013.

Al fine di garantire che l'attività agricola non risulti marginale o addirittura irrilevante, è necessario che le attività di cui all'articolo 2135 del c.c., comma 2, comportino perlomeno un impegno minimo di 900 ore/anno, calcolate applicando i parametri ore/ettaro, ore/capo nonché i coefficienti di correzione dei tempi unitari convenzionali standard definiti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 2293 del 10 dicembre 2013, fermo restando che la superficie minima dei terreni agricoli in conduzione da parte della fattoria sociale risulti di almeno 10.000 metri quadrati.

Inoltre al fine di garantire il risarcimento ad eventuali danni involontariamente cagionati verso terzi, in conseguenza di fatti accidentali, o i danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti dalla legge, purché

ALLEGATO A Dgr n.

pag. 6/15

derivanti da responsabilità extracontrattuale ed imputabili a colpa, compreso il danno biologico, è necessario che la fattoria sociale stipuli un contratto di assicurazione di responsabilità civile verso terzi.

Ogni altro requisito di carattere oggettivo, indispensabile per l'iscrizione della Fattoria sociale ad una sezione dell'elenco regionale risulta, invece, correlato alla particolare attività che il richiedente intende esercitare.

Tali requisiti di carattere oggettivo vengono definiti dalla normativa nazionale e regionale di settore, nonché dalle correlate disposizioni amministrative regionali, analiticamente richiamate ed individuate nell'allegato B.

Il piano aziendale riportato nell'allegato D ed i rimanenti allegati, consentono di verificare la sussistenza dei requisiti di carattere soggettivo ed oggettivo necessari per l'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali.

Ad ogni buon conto, si precisa che possono richiedere l'iscrizione all'elenco le imprese agricole, le imprese sociali e gli altri soggetti, che intendono esercitare le attività previste dal comma 2 dell'articolo 2135 del codice civile e le attività di agricoltura sociale previste dal comma 1, art. 3, lettere a), b), c) e d) della legge regionale n. 14/2013 nel territorio della Regione del Veneto.

Peraltro, tenuto conto che negli ambiti periurbani ed in tutte le restanti aree della Regione del Veneto contraddistinte da una urbanizzazione diffusa, la prossimità tra zone residenziali e le aziende agricole promuove importanti esternalità e sinergie di carattere naturalistico, ricreativo, inclusivo e sociale, si reputa opportuno - al fine di promuovere e garantire tale valore aggiunto - consentire l'esercizio delle attività dell'agricoltura sociale disciplinate dalla l.r. n. 14/2013, anche in deroga agli eventuali requisiti di localizzazione in contesti urbani già consolidati, od in ambiente urbano-sociale e dizioni similari, a suo tempo inseriti nella DGR n. 84/2007.

5. Procedimento amministrativo per l'iscrizione all'elenco

L'iscrizione ad una sezione dell'elenco avviene a seguito di richiesta di parte (allegato C), verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari all'esercizio delle attività di agricoltura sociale richiesti (allegato B).

Il procedimento amministrativo ha inizio dalla data di presentazione dell'istanza; il termine ordinario per la conclusione del procedimento è di 90 giorni.

Il procedimento amministrativo per l'iscrizione all'elenco si articola nelle seguenti fasi:

Richieste di iscrizione	Fasi
Sezioni a) punti 1, 2, 3	- Presentazione dell'istanza (paragrafo 5.1) - Avvio del procedimento (paragrafo 5.2) - Verifica della documentazione essenziale e istruttoria (paragrafo 5.3) <i>Eventuali richieste di integrazioni</i> <i>Acquisizione di eventuali pareri, intese nullaosta o assensi alle Sezioni regionali ed amministrazioni pubbliche interessate</i> - Approvazione dei lavori (paragrafo 5.7) <i>tramite Decreto direttore regionale</i> - Comunicazione rilascio o diniego della richiesta di iscrizione all'elenco regionale (Paragrafo 5.8)
Sezione b) punti 1, 2	
Sezione c) punti 1, 3	
Sezione d) punti 1, 2, 3	

ALLEGATO A Dgr n.	pag. 7/15	
--------------------------	-----------	--

	<p><i>Nei casi in cui gli eventuali pareri, intese, nulla osta o assensi dalle Sezioni regionali ed amministrazioni pubbliche interessate non pervengano alla Sezione Agroambiente entro il termine dei 30 giorni il responsabile del procedimento, istruita la pratica, provvede ad indire la conferenza di servizi.</i></p> <p><i>Le fasi procedurali sono quindi quelle sotto indicate a partire dall' Indizione conferenza di servizi.</i></p>
<p>Sezione b) punti 3, 4</p> <p>Sezione c) punti 2, 4, 5</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Presentazione dell'istanza (paragrafo 5.1) - Avvio del procedimento (paragrafo 5.2) - Verifica della documentazione essenziale, istruttoria (paragrafo 5.3) - Indizione conferenza di servizi (paragrafo 5.4) - Convocazione della conferenza di servizi (paragrafo 5.5) - Approvazione dei lavori (paragrafo 5.7) <li style="padding-left: 20px;"><i>tramite Delibera di Giunta</i> - Comunicazione rilascio o diniego della richiesta di iscrizione all'elenco regionale (paragrafo 5.8)

5.1. Presentazione delle istanze

La domanda di iscrizione deve essere presentata alla Giunta Regionale - Sezione Agroambiente, tramite posta elettronica certificata, completa della documentazione essenziale, di cui all'allegato B, necessaria per la verifica dei requisiti.

La domanda può essere presentata direttamente dagli interessati o per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) aventi i requisiti di cui alla DGR n. 956/2010.

La presentazione della domanda per il tramite dei CAA ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 5 della l.r. 7 agosto 2009, n. 16 comporta una riduzione dei tempi istruttori che non potranno essere superiori a 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza da parte dei CAA fatto salvo l'applicazione dei termini ordinari nel caso di incompletezza della domanda o mancata espressione dei pareri, svolgimento della Conferenza di Servizi.

La domanda di iscrizione deve essere completa di tutta la documentazione necessaria per l'iscrizione alle sezioni indicata nell'allegato B.

Con specifico decreto del direttore della Sezione Agroambiente verranno definite le procedure operative e la documentazione che deve obbligatoriamente accompagnare l'istanza rivolta alla pubblica amministrazione per il tramite dei CAA, nonché le modalità con cui il CAA attesta il riscontro della completezza documentale (check list di controllo e certificazione).

5.2. Avvio del procedimento

La precedente Sezione Agroambiente provvede a verificare la ricevibilità dell'istanza³ e a dare comunicazione al richiedente dell'avvio del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990, in alternativa, della comunicazione di irricevibilità.

³ Presenza della sottoscrizione valida ai sensi della vigente normativa; presenza del codice fiscale del soggetto richiedente e delle modalità di presentazione.

ALLEGATO A Dgr n.	pag. 8/15	
--------------------------	-----------	--

Contestualmente alla comunicazione la Sezione invia ad AVEPA⁴ l'istanza.

Solo successivamente viene eseguita l'istruttoria tecnico-amministrativa delle istanze presentate e considerate ricevibili.

5.3. Verifica documentazione essenziale e istruttoria

Il Responsabile del procedimento, così come individuato nella comunicazione di avvio del procedimento, verificata la completezza e conformità della documentazione essenziale allegata all'istanza di iscrizione è tenuto a verbalizzare i risultati e a comunicare alla ditta istante, nel caso di esito negativo, le motivazioni riportate nel verbale istruttorio, invitando la ditta alla presentazione della documentazione mancante, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, nel termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Per le istanze presentate per il tramite dei CAA, ove venga riscontrata l'insufficienza ovvero l'incompletezza della documentazione allegata all'istanza del richiedente, trovano applicazione i termini ordinari di conclusione del procedimento.

La mancata trasmissione, entro il termine di 10 giorni della documentazione, ovvero la mancanza del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi del precedente comma, comporta la reiezione dell'istanza, mediante provvedimento espresso.

Nel caso di esito positivo della verifica della documentazione essenziale, il personale incaricato dell'istruttoria ovvero il Responsabile del procedimento è, altresì tenuto a verbalizzare i risultati istruttori.

Il Responsabile del procedimento è tenuto a richiedere pareri, intese, nulla osta o assensi comunque denominati alle altre Sezioni regionali ed amministrazioni pubbliche, interessate a vario titolo dall'istanza, che sono tenute ad esprimersi entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta; parimenti AVEPA è tenuta, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, ad inviare gli esiti istruttori alla Sezione Agroambiente. Il termine di 30 giorni è ridotto a 15 giorni nel caso di istanze presentate per il tramite dei CAA.

Qualora i pareri non pervengano nel termine di 30 giorni dalla richiesta il responsabile del procedimento, istruita la pratica provvede ad indire la conferenza di servizi, con le modalità previste nei paragrafi 5.4, e 5.5.

5.4. Indizione della conferenza di servizi

Per le richieste di iscrizione alla sezione b) punti 3, 4 e sezione c) punti 2, 4, 5, nonché in tutti i casi in cui non sia pervenuto ai sensi dell'art. 14 comma 2 della legge 241/1990 parere, intesa, nulla osta o assenso comunque denominato, il Responsabile del procedimento provvede ad indire la conferenza di servizi, ai sensi del comma 1, articolo 14 della legge n. 241/90.

L'atto di indizione della conferenza di servizi precisa:

- l'Amministrazione proponente la conferenza di servizi;
- la tipologia di attività di agricoltura sociale nonché la sezione oggetto di richiesta di iscrizione;
- l'elenco degli eventuali endoprocedimenti necessari per concludere il procedimento amministrativo;
- l'elenco delle Strutture regionali e degli Enti aventi competenze endoprocedimentali;
- il rappresentante regionale nominato a presiedere la conferenza di servizi.

⁴ il procedimento amministrativo di cui trattasi prevede che all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura venga affidata, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n.31, nonché dall'articolo 6 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9, l'istruttoria di parte degli accertamenti da effettuare sulle domande di iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali.

ALLEGATO A Dgr n.	pag. 9/15	
--------------------------	------------------	--

Il primo incontro della conferenza, ai sensi dell'articolo 14 *ter* della legge n. 241/90 è convocato entro quindici giorni dalla data di indizione.

5.5. Convocazione della conferenza di servizi

La data di convocazione del primo incontro della conferenza di servizi viene comunicata, nelle forme previste al comma 2, articolo 14 *ter* della legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, alle Amministrazioni e Enti pubblici interessati e dettagliate nell'atto di indizione dal direttore della Sezione Agroambiente. Alla conferenza di servizi sono invitate le Amministrazioni e gli Enti pubblici che hanno potestà nel rilascio di permessi, nulla-osta o autorizzazioni inerenti la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari all'esercizio delle attività di agricoltura sociale.

Rientrano di diritto tra le Amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi il Comune, le Aziende ULSS e AVEPA competenti per territorio, il Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali, il Dipartimento regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, il Dipartimento regionale Formazione Istruzione e Lavoro; nel caso di istruttorie concernenti ambiti attinenti alle materie della Sanità la Sezione Prevenzione e sanità pubblica e la Sezione Veterinaria e sicurezza alimentare.

Alla conferenza di servizi sono convocati i soggetti proponenti la richiesta di iscrizione, eventualmente assistiti dalle rispettive organizzazioni professionali, che partecipano senza diritto di voto.

Possono altresì partecipare alla conferenza, senza diritto di voto, i membri del gruppo di lavoro composto da tecnici ed esperti in materia di agricoltura sociale o solidale costituito con dgr. n. 1234 del 25 giugno 2012, lettere d), e), f), e g).

Con la convocazione della conferenza di servizi sono precisati:

- luogo, giorno e ora dell'incontro;
- eventuali carenze informative e documentali emerse in fase istruttoria;
- gli estremi dell'atto di indizione.

Alla convocazione della conferenza di servizi possono essere allegati eventuali elaborati progettuali ovvero l'atto di indizione.

Al fine di rendere ancora più veloci i termini di svolgimento dei lavori della conferenza, sarà possibile utilizzare le modalità telematiche e asincrone.

Il primo incontro della conferenza di servizi ha l'obiettivo di presentare il dettaglio tecnico dell'istanza di iscrizione a tutti i soggetti interessati. In sede di primo incontro della conferenza di servizi possono essere richiesti ai proponenti dell'istanza di iscrizione tutti i chiarimenti necessari o ulteriore documentazione. Qualora durante il primo incontro non si riscontrino particolari problemi ovvero pareri ostativi, espressi ai sensi dell'articolo 14 *quater* della legge n. 241/90 e ss. mm. e ii, il Presidente può mettere all'approvazione l'iscrizione all'elenco del richiedente.

Successivamente al primo incontro, la conferenza di servizi determina la data e il luogo del secondo incontro. Ove necessario, la conferenza potrà svolgersi direttamente in azienda, ovvero avvalersi di un sopralluogo effettuato presso la sede aziendale, da parte di alcuni dei membri della conferenza o da parte di loro delegati.

Nell'arco di tempo tra il primo e il secondo incontro della conferenza di servizi, i proponenti dell'istanza di iscrizione sono tenuti a presentare, nei termini e con le modalità deliberate nel corso del primo incontro, i chiarimenti o l'ulteriore documentazione per l'espressione del parere, nulla-osta o autorizzazione di competenza. Se questi ultimi non sono forniti entro i successivi trenta giorni, o al più tardi in sede di conferenza di servizi, si procede alla conclusione del procedimento.

I lavori di ciascun incontro della conferenza di servizi si concludono con la stesura di un verbale.

ALLEGATO A Dgr n.

pag. 10/15

5.6. Funzionamento della conferenza di servizi

La conferenza di servizi, indetta dal Responsabile del procedimento, viene presieduta, di norma, dal direttore della Sezione Agroambiente ovvero dal direttore della Sezione non Autosufficienza o dal direttore della Sezione Lavoro.

Il direttore della Sezione ha facoltà di delega e propone la nomina di un segretario della conferenza di servizi.

Ai sensi del comma 1, dell'articolo 14 *ter* della legge n. 241/90, la conferenza di servizi decide al suo interno le modalità di svolgimento dei lavori. In particolare, prima di iniziare l'esame istruttorio, la conferenza di servizi, nella sua collegialità, determina, su proposta della presidenza, i criteri generali di prevalenza delle posizioni rappresentate, in base alle quali adotta le determinazioni, motivate, di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 14 *ter*, comma 6 bis della legge n. 241/90.

Ciascuna Amministrazione e Ente pubblico convocato partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante, adeguatamente legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione.

Le Strutture regionali coinvolte nel procedimento amministrativo partecipano alla conferenza di servizi senza diritto di voto, che comunque rimane in capo al presidente della conferenza di servizi, il quale sintetizza e compendia le posizioni, i suggerimenti e le prescrizioni proposte in forma scritta, o verbalmente nel corso della conferenza, da parte dei colleghi delle altre Sezioni della Giunta Regionale.

5.7. Conclusione dei lavori

Il procedimento amministrativo avviato con la presentazione dell'istanza di iscrizione da parte del soggetto interessato, ovvero per il tramite dei CAA, si conclude, nel caso di esito positivo ovvero negativo, con l'adozione di un provvedimento espresso.

Per richieste di iscrizione alla Sezione a) punti 1, 2, 3, Sezione b) punti 1, 2, Sezione c) punti 1, 3, e Sezione d) punti 1, 2, 3 il provvedimento espresso di iscrizione è ad opera del direttore della Sezione Agroambiente tramite decreto.

Per richieste di iscrizione alla Sezione b) punti 3, 4 e Sezione c) punti 2, 4, 5 il provvedimento espresso di iscrizione avviene con una deliberazione della Giunta Regionale proposta d'intesa dagli Assessori all'Agricoltura, al Sociale, alla Formazione ed al Lavoro.

5.8. Comunicazione di rilascio o diniego della richiesta di iscrizione all'elenco regionale

Il Responsabile del procedimento provvede a comunicare al soggetto proponente, a mezzo posta certificata l'avviso relativo:

- all'iscrizione alla sezione dell'elenco regionale, con le eventuali prescrizioni ed i relativi tempi di adeguamento;
- all'eventuale diniego all'iscrizione, con le motivazioni deliberate in sede di conferenza di servizi, o descritte in risposta alle richieste dei pareri, nulla osta e assensi di cui al paragrafo 5.3.

6. Procedimenti amministrativi successivi all'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali**6.1. Estensione dell'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali**

Le fattorie sociali iscritte all'elenco che richiedono un'estensione dell'iscrizione a nuove sezioni/sottosezioni dovranno fare richiesta alla Giunta regionale - Sezione Agroambiente, previa apposita istanza inviata tramite posta elettronica certificata, anche per il tramite dei CAA. Sarà cura della Sezione

ALLEGATO A Dgr n.	pag. 11/15	
--------------------------	------------	--

Agroambiente, istruita la richiesta, concludere il procedimento, con atto espresso, con le modalità di cui al paragrafo 5.

6.2. Subentro nell'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali

Un nuovo soggetto può subentrare ad un soggetto precedentemente iscritto, fermo restando la persistenza dei requisiti oggettivi, purché dimostri di possedere tutti i necessari requisiti soggettivi. Dovrà, al riguardo, essere presentata apposita richiesta alla Giunta regionale - Sezione Agroambiente tramite posta elettronica certificata.

Sarà cura della medesima Sezione, istruita la richiesta, concludere il procedimento, con atto espresso, con le modalità di cui al paragrafo 5.

7. Mantenimento dell'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali

Al fine di mantenere l'iscrizione, il titolare della Fattoria sociale dovrà con periodicità annuale, entro il 31 gennaio, comunicare mediante posta elettronica certificata:

- la permanenza in capo alla Fattoria sociale dei requisiti necessari per l'iscrizione all'elenco;
- l'avvenuta effettuazione dell'aggiornamento formativo biennale necessario ad ottemperare agli obblighi di cui al successivo paragrafo 11;
- tutte le informazioni sulle attività svolte nel corso dell'anno solare precedente, come definite nell'apposito prospetto predisposto dagli uffici regionali.

8. Cessazione delle attività di agricoltura sociale

Alla cessazione delle attività, la Fattoria sociale dovrà darne tempestivamente formale comunicazione, tramite posta elettronica certificata, alla Giunta regionale - Sezione Agroambiente, che provvederà all'aggiornamento dell'elenco regionale.

E' in ogni caso fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di verificare periodicamente l'espletamento delle attività da parte delle fattorie sociali iscritte all'elenco, mediante richieste documentali.

9. Cancellazione dall'elenco regionale delle fattorie sociali

La cancellazione dall'elenco regionale delle fattorie sociali o da una delle sezioni viene effettuata d'ufficio nel caso in cui si verifichi una delle condizioni sotto indicate:

- a) venga meno uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, allorché, dopo opportuna richiesta, la carenza non sia stata regolarizzata;
- b) non sia stato rispettato l'obbligo di aggiornamento formativo biennale, di cui al successivo paragrafo 11;
- c) non siano state trasmesse alla Giunta Regionale le informazioni di cui al paragrafo 7, neppure a seguito di una richiesta di sollecito;
- d) non vengano svolte, per due anni consecutivi, le attività di agricoltura sociale comunicate con la richiesta di iscrizione;
- e) aver riportato condanne penali e essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione (tale requisito deve essere in possesso dell'ente nonché dell'imprenditore agricolo per una ditta individuale, dal rappresentante legale o Presidente per le società di persone, di capitale o per le cooperative e altre forme associate);

ALLEGATO A Dgr n.	pag. 12/15	
--------------------------	------------	--

f) in presenza di gravi inadempienze segnalate all'Amministrazione Regionale o dalla medesima accertate, sulle quali, eventualmente, può essere chiamata ad esprimersi la conferenza di servizi di cui al paragrafo 4, anche a mezzo di procedura scritta.

10. Carta dei servizi e codice etico

Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n.14/2013 prevede che le attività dell'agricoltura sociale vengano svolte secondo criteri di responsabilità etica e sostenibilità ambientale. A tal fine si ritiene che la "carta dei servizi" sia lo strumento con il quale la Fattoria sociale comunica a tutti gli interessati i principi e gli impegni programmatici che caratterizzano le attività di agricoltura sociale, al fine di divulgare e migliorare i servizi e la soddisfazione degli utenti.

La carta dei servizi è dunque il documento con il quale ogni erogatore di servizi assume una serie di impegni nei confronti della propria utenza: nella carta la fattoria dichiara quali servizi intende erogare, con quali modalità e quali standard di qualità intende garantire, anche in relazione ai criteri di sostenibilità ambientale e conduzione etica delle attività.

Nella carta dei servizi, in particolare, dovrà essere presente una sezione inerente il codice etico della Fattoria sociale, con specificati perlomeno:

- i principi etici generali che raccolgono la missione imprenditoriale ed il modo più corretto di realizzarla;
- le norme etiche per le relazioni dell'impresa con i vari stakeholder (consumatori, fornitori, dipendenti, etc.);
- gli standard etici di comportamento: principio di legittimità morale; equità ed eguaglianza; tutela della persona; diligenza; trasparenza; onestà; riservatezza; imparzialità; tutela ambientale; protezione della salute.

Per richieste di iscrizione a sezioni che prevedano attività che, nella fase di autorizzazione all'esercizio e accreditamento, già obbligano l'erogatore a dotarsi di carta dei servizi, si ritiene sufficiente l'adeguamento di quanto previsto dalle specifiche norme a quanto su indicato.

11. Formazione

L'art. 6, comma 1, lettera f), della legge regionale n.14/2013 prevede che la Regione promuova l'organizzazione di percorsi formativi in materia di agricoltura sociale rivolti agli imprenditori agricoli, coadiuvanti e loro familiari che intendono avviare una Fattoria sociale o migliorare il loro ambito di conoscenza.

La successiva lettera g) prevede inoltre l'organizzazione di interventi di carattere informativo sulle materie, attività e servizi dell'agricoltura sociale rivolti a dipendenti ed amministratori degli enti locali, delle aziende unità locali socio-sanitarie (AULSS), nonché a tutti i soggetti, diversi da quelli di cui alla lettera f), operanti nell'ambito dell'agricoltura sociale.

La legge regionale, pertanto, attribuisce alla formazione ed alla informazione degli operatori delle imprese agricole e delle imprese sociali di cui ai punti 1) e 2), lett. b), comma 1, dell'art. 2, rilevanza fondamentale per un esercizio corretto e solidale delle distinte attività dell'agricoltura sociale.

In relazione a tale presupposto normativo, l'iscrizione all'elenco regionale da parte dei soggetti interessati risulta subordinata allo sviluppo di alcune competenze professionali attraverso appositi strumenti formativi. A tal proposito, nella prima fase di avvio delle procedure amministrative finalizzate all'iscrizione all'elenco regionale, si ritiene opportuna la frequenza di un percorso formativo di base che, fermi restando gli obiettivi formativi, potrà essere realizzato anche attraverso l'adozione di soluzioni metodologiche innovative (ad esempio learning week, assistenza/consulenza, ecc.). La durata minima complessiva è fissata in 100 ore e dovrà prevedere i contenuti essenziali sotto specificati.

ALLEGATO A Dgr n.

pag. 13/15

Corso base			
N° MODULO	TITOLO	CONTENUTI	N° ORE
1	L'agricoltura sociale: un percorso di sviluppo rurale	<i>Peculiarità educativa e terapeutico-riabilitative dell'agricoltura</i> <i>Storia e diffusione dell'agricoltura sociale</i> <i>L'Agricoltura Sociale tra responsabilità ed economia solidale</i> <i>L'Agricoltura Sociale nelle politiche pubbliche</i> <i>Legge Regionale n° 14 del 28 giugno 2013</i> <i>Esperienze di fattorie sociali nel Veneto</i>	8
2	Multifunzionalità dell'azienda agricola e sostenibilità ambientale	<i>Il ruolo e le competenze dell'operatore agricolo nella fattoria sociale</i> <i>La multifunzionalità di una fattoria sociale</i> <i>La salvaguardia della biodiversità e del territorio</i>	10
3	L'organizzazione dell'impresa agricola sociale	<i>La forma giuridica e la fiscalità</i> <i>I sistemi socio-assistenziali e socio-sanitari dei contesti territoriali</i> <i>Le attività dirette alla fornitura di servizi sociali</i> <i>Il sistema integrato sociale</i> <i>Gli strumenti di comunicazione</i> <i>Elementi di sicurezza in fattoria sociale</i>	16
4	Psicopedagogia	<i>Il ruolo e le competenze dell'operatore nella Fattoria sociale</i> <i>L'osservazione e l'interpretazione</i> <i>Il ruolo del contesto</i> <i>L'interazione e la relazione empatica</i> <i>Strategie operative</i> <i>Protocolli di osservazione e valutazione</i> <i>Il valore dell'equipe pluriprofessionale</i>	16
5	Gli approcci d'intervento per tipologia di utenti	<i>Tutela dei minori</i> <i>Età evolutiva</i> <i>Area disabilità</i> <i>Anziani</i> <i>Salute mentale</i> <i>Detenuti</i> <i>Inserimento socio lavorativo</i> <i>Percorsi abilitativi e riabilitativi</i>	24
6	Esperienze di fattorie sociali	<i>Confronto con esperienze di agricoltura sociale di particolare valenza etica ed ambientale</i>	8
7	Laboratori dimostrativi	<i>La coltivazione degli ortaggi</i> <i>L'allevamento</i> <i>La trasformazione dei prodotti agricoli</i>	16
8	Feed-back degli obiettivi	<i>Analisi delle esperienze e verifica degli apprendimenti</i>	2
TOT			100

A conclusione del percorso formativo base, ovvero a conclusione dei singoli moduli che lo costituiscono, verrà effettuata una verifica degli apprendimenti da parte di una commissione, nominata con Decreto del competente Direttore Regionale, costituita da 3 esperti, dei quali almeno uno risulti rappresentante regionale.

ALLEGATO A Dgr n.

pag. 14/15

La Regione del Veneto intende valorizzare le competenze comunque acquisite dalle persone. Per questo, in coerenza con le strategie comunitarie⁵ e con i documenti di programmazione nazionale, riconosce agli aspiranti corsisti la possibilità di richiedere la valutazione di titoli acquisiti o esperienze professionali maturate in contesti coerenti con quelli del percorso formativo. La definizione della procedura di riconoscimento e quantificazione di credito formativo, i soggetti responsabili e le modalità di formalizzazione saranno oggetto di apposito provvedimento, a seguito di una prima fase di sperimentazione.

I soggetti formatori sono gli organismi iscritti nell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati per l'ambito della formazione continua ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19.

Fatta salva la necessità di garantire lo sviluppo delle competenze oggetto del percorso base, al fine dell'iscrizione alle specifiche sezioni in cui si articola l'elenco, il titolare della fattoria sociale, il partecipante familiare, il socio della società di persone e delle società cooperative, oppure il referente delle attività di agricoltura sociale, dovrà assicurare - entro il termine di tre mesi dalla data di iscrizione all'elenco regionale - la maturazione di specifiche esperienze relative alla sezione prescelta, mediante strumenti di apprendimento attivo, orientati a sviluppare la consapevolezza degli utenti e l'interazione con il contesto di realizzazione dell'esperienza (ad esempio il partenariato, attività di affiancamento o altri strumenti non frontali), per una durata minima di 40 ore.

Il mantenimento dell'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali prevede la frequenza di 16 ore di aggiornamento formativo ogni biennio sulle tematiche e le discipline oggetto del corso base.

I corsi di aggiornamento possono essere realizzati anche ricorrendo a modalità e-learning. Le attività devono essere seguite da un tutor che ne attesti la validità, in conformità ed in analogia con quanto previsto dall'accordo sancito nella conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome del 21 dicembre 2011 per l'e-learning.

I corsi di formazione e di aggiornamento vengono riconosciuti dalla Regione ai sensi e in applicazione della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro".

Le imprese agricole, sociali e gli altri soggetti, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento risultano già esercitare, sulla base di evidenze documentali, le attività dell'agricoltura sociale possono garantire la frequenza al percorso formativo di base entro il termine ultimo di 360 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali. Le stesse imprese sono esonerate dall'acquisizione di esperienze specifiche (40 ore), relativamente alle attività della sezione concernenti l'esperienza pregressa, debitamente comprovata.

Richiamato il carattere sperimentale dell'adozione delle soluzioni formative sopra descritte, è prevista una fase di feedback entro il 30 giugno 2016, in ordine alla valutazione dell'efficacia degli strumenti sopra descritti in funzione degli obiettivi definiti dal Legislatore regionale. L'eventuale adozione di modifiche ed integrazioni sarà oggetto di provvedimento del Direttore della Sezione Agroambiente del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, acquisito il parere favorevole del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro, e del Direttore dei Servizi Sociosanitari e Sociali.

11.1 Casi particolari

Nell'ipotesi in cui il soggetto in possesso del requisito formativo non sia più presente in azienda (subentro di giovane imprenditore nella titolarità dell'impresa, cessazione del rapporto di lavoro, ecc), al fine di garantire la continuità dell'attività, la fattoria sociale rimane iscritta all'Elenco, a condizione che l'imprenditore, il partecipante familiare, il socio della società di persone, oppure il nuovo referente delle attività di agricoltura sociale, si assuma l'impegno a frequentare il corso base di formazione entro il termine massimo di un anno.

⁵ Si richiama, ad esempio, il "Memorandum sull'istruzione e la formazione permanente" con l'obiettivo, fra l'altro, di strutturare sistemi di formazione basati sulle esigenze dell'utenza.

ALLEGATO A Dgr n.	pag. 15/15	
--------------------------	-------------------	--

12. Cause di forza maggiore

Sono riconosciute cause di forza maggiore:

- il decesso del titolare della ditta individuale, del partecipante familiare, del socio della società di persone oppure del referente delle attività di agricoltura sociale per tutti gli altri soggetti;
- l'incapacità professionale di lunga durata del titolare della ditta individuale, del partecipante familiare, del socio della società di persone oppure del referente delle attività di agricoltura sociale per tutti gli altri soggetti;
- l'espropriazione di una parte rilevante dell'azienda non prevedibile al momento della presentazione dell'istanza;
- la calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la fattoria sociale o la superficie agricola dell'azienda;

La documentazione relativa ai casi di forza maggiore deve essere trasmessa al responsabile del procedimento, di norma, entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi.

13. Adeguamento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore

Eventuali disposizioni comunitarie, nazionali o regionali concernenti i requisiti per l'iscrizione all'elenco, entrate in vigore successivamente alla data di approvazione del presente allegato, dovranno in ogni caso essere tenute in debita considerazione nella procedura autorizzativa.

14. Disposizioni transitorie per i soggetti che alla data di pubblicazione della presente DGR risultano operanti nell'agricoltura sociale

Le imprese agricole, sociali e gli altri soggetti, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento risultano già esercitare – in forma documentata – le attività dell'agricoltura sociale, possono presentare richiesta di iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali entro il termine ultimo di 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e sino alla conclusione del procedimento amministrativo per l'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali, di cui al precedente paragrafo 5, alle imprese agricole, sociali e gli altri soggetti di cui al comma precedente – non è a priori pregiudicato il possibile riconoscimento delle provvidenze comunitarie, nazionali e regionali per le fattorie sociali nonché l'eventuale affidamento e convenzionamento dei servizi da parte di enti pubblici e privati. Alle medesime imprese non è, parimenti, preclusa la partecipazione preferenziale ai percorsi formativi regionali in materia di agricoltura sociale nonché a tutti i rimanenti interventi di carattere informativo sulle materie, attività e servizi dell'agricoltura sociale promossi dall'Amministrazione regionale.



ALLEGATO B alla Dgr n. 2334 del 09 dicembre 2014

pag. 1/18

REQUISITI E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ISCRIZIONE A TUTTE LE SEZIONI DELL'ELENCO REGIONALE DELLE FATTORIE SOCIALI

Il possesso dei requisiti sotto indicati deve risultare da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi del art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445:

- Iscrizione all'Anagrafe delle ditte del Settore Primario, mediante costituzione e aggiornamento del Fascicolo aziendale
- Iscrizione al Registro delle imprese della CCIAA, ovvero al Repertorio Economico Amministrativo (REA) limitatamente ad associazioni, fondazioni, enti non societari ed altri soggetti non annoverabili quali imprese
- Regolarità della Posizione INPS, tranne che per i soggetti rientranti in categorie esentate
- Possesso di Posizione IVA, tranne per i soggetti esonerati
- Rispetto degli obblighi giuridici nonché assolvimento degli adempimenti minimi previsti dal D.Lgs n. 81/2008 in materia di prevenzione e sicurezza e successive modifiche e integrazioni
- Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione (tale requisito deve essere in possesso dell'ente nonché dell'imprenditore agricolo per una ditta individuale, dal rappresentante legale o Presidente per le società di persone, di capitale o per le cooperative e altre forme associate)
- Rispetto delle norme relative alla "Lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile", di cui al Decreto Legislativo n. 39 del 6 aprile 2014, e, ai sensi del DPR 14 novembre 2003, n. 313, impegno a richiedere il rilascio del certificato penale del casellario giudiziario, per le persone da destinare nello svolgimento delle attività sociali con minori
- Possesso delle necessarie competenze professionali acquisite attraverso appositi strumenti formativi nonché maturazione di specifiche esperienze relative alle sezioni prescelte
- Presenza, ovvero per i casi in cui non sia stata ancora attivata l'attività, impegno a stipulare¹, un contratto di assicurazione di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni agli utenti o alle persone in relazione al servizio erogato:
 - o l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi deve tenere indenne l'assicurato di quanto egli debba pagare quale civilmente responsabile sia per fatto proprio sia per fatto di persone delle quali debba rispondere, per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di fatti accidentali (massimale minimo pari a 1.000.000,00 euro);
 - o l'assicurazione deve riguardare i danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti dalla legge, purché derivanti da responsabilità extracontrattuale ed imputabili a colpa, e quindi non deliberatamente cagionati e conseguenti a fatto accidentale (con esclusione eventuale però dei danni necessari o di esercizio, quali ad esempio i danni che vengono cagionati per eseguire un lavoro);
 - o tra i danni patrimoniali rientra il cosiddetto danno biologico, ovvero il pregiudizio derivante alla persona dalla menomazione dell'integrità psicofisica, temporanea o permanente, suscettibile di accertamento medico legale.

Per le sole cooperative sociali:

¹ Sino alla data di inizio vigenza dell'assicurazione, la fattoria sociale risulterà inserita nell'elenco regionale con un'apposita annotazione relativa alla decorrenza dell'assicurazione medesima.

ALLEGATO B alla Dgr n. 2334 del 09 dicembre 2014

pag. 2/18

- Iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali e relativa sezione
- Iscrizione all'Albo delle società cooperative presso la CCIAAA

Per le sole imprese sociali:

- Iscrizione nella Sezione speciale delle imprese sociali nell'ambito del Registro delle imprese della CCIAA

Per le sole associazioni di promozione sociale:

- Iscrizione nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale
- Iscrizione al Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato

Per le sole organizzazioni di volontariato:

- Iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato

Per le sole fondazioni:

- Iscrizione al Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato

Per i soli enti di patronato:

- Iscrizione al Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato

Per i soli enti ecclesiastici ed enti delle confessioni religiose:

- Adozione di un regolamento, in forma di scrittura privata autenticata, che recepisca le norme che disciplinano l'impresa sociale

Per tutti gli altri soggetti privati:

- Iscrizione al Registro regionale o nazionale di eventuale afferenza

Per le sole Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) oltre all'iscrizione negli Albi e Registri di appartenenza, altresì:

- Iscrizione alla Anagrafe Unica delle ONLUS presso la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate

**DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ISCRIZIONE A TUTTE LE SEZIONI
DELL'ELENCO REGIONALE DELLE FATTORIE SOCIALI**

- Domanda di iscrizione all'elenco regionale

- Piano aziendale da compilare integralmente, con particolare attenzione a:

- La descrizione analitica dei fattori costitutivi l'azienda agricola/ attività agricola: numero di occupati, dettaglio delle superfici, delle coltivazioni, degli allevamenti, delle produzioni realizzate, delle attività connesse e dei fabbricati esistenti
- La descrizione dettagliata dei servizi proposti e dell'integrazione delle attività agricole con le specifiche attività di cui alle sezioni a, b, c, d (riquadri B1 e D1)

ALLEGATO B alla Dgr n. 2334 del 09 dicembre 2014

pag. 3/18

- Normativa di riferimento ed estremi delle eventuali autorizzazioni all'esercizio/accreditamenti, comunicazione di avvio attività, convenzioni od altro
- Tempistica di svolgimento delle attività

- Carta dei servizi della Fattoria sociale comprensiva del Codice etico riportante quanto indicato al paragrafo 10 dell'allegato A.

- Documentazione comprovante i requisiti di formazione e di maturazione di specifiche esperienze relative alle sezioni prescelte:

- Eventuale documentazione comprovante la frequenza di corsi di formazione le cui materie siano equipollenti a quelle trattate nel corso base (nella documentazione deve essere chiaro il soggetto erogatore del corso, le materie trattate ed i programmi seguiti).
- Eventuale documentazione comprovante la maturazione delle specifiche esperienze relative alla sezione/sottosezione prescelta.

ENTI E STRUTTURE REGIONALI COINVOLTI NELLA FASE ISTRUTTORIA**Sezione Agroambiente****Sezione Lavoro**

Espressione parere vincolante per le materie di competenza

Sezione non autosufficienza

Espressione parere vincolante per le materie di competenza

Sezione Formazione

Espressione parere vincolante per le materie di competenza (solo sul possesso necessarie competenze professionali acquisite attraverso appositi strumenti formativi nonché maturazione di specifiche esperienze)

Sezione Prevenzione e sanità pubblica

Espressione parere vincolante per le materie di competenza

Sezione Veterinaria e sicurezza alimentare

Espressione parere vincolante per le materie di competenza

AULSS

- Verifica materie di competenza, ivi compresi il rispetto degli obblighi giuridici nonché degli adempimenti minimi previsti dal D.Lgs n. 81/2008 in materia di prevenzione e sicurezza e successive modifiche e integrazioni.

AVEPA

Accertamento presenza della documentazione essenziale

Accertamento requisiti soggettivi

- iscrizione all'Anagrafe delle ditte del settore Primario e aggiornamento del fascicolo;
- iscrizione al Registro delle imprese della CCIAA/Repertorio Economico Amministrativo (REA) limitatamente ad associazioni, fondazioni, enti non societari ed altri soggetti non annoverabili quali imprese;
- regolarità della Posizione INPS, tranne che per i soggetti rientranti in categorie esentate;
- possesso di Posizione IVA, tranne per i soggetti esonerati;
- iscrizione ai vari albi, registri di settore;

ALLEGATO B alla Dgr n. 2334 del 09 dicembre 2014

pag. 4/18

- presenza contratto di assicurazione di responsabilità civile verso terzi redatto nel rispetto dei requisiti minimi indicati nel precedente paragrafo “documentazione necessaria per l'iscrizione a tutte le sezioni dell'elenco regionale delle fattorie sociali”;

- assenza di condanne penali o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione.

Accertamento requisiti oggettivi

-attività agricola comportante un impegno minimo di 900 ore/anno;

-superficie minima dei terreni agricoli in conduzione almeno 10.000 metri quadrati;

-svolgimento delle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura o allevamento integrandole o coniugandole con le attività di cui all'art. 3, comma 1, lr n. 14/2013;

- verifica e congruità del piano aziendale per le materie di competenza;

Con apposito decreto del Direttore della Sezione Agroambiente verranno individuati i criteri e le modalità dei controlli che AVEPA dovrà effettuare sulle domande presentate per il tramite dei CAA.

CAA*Accertamento presenza della documentazione essenziale**Accertamento requisiti soggettivi*

- iscrizione all'Anagrafe delle ditte del settore Primario e aggiornamento del fascicolo;

- iscrizione al Registro delle imprese della CCIAA/Repertorio Economico Amministrativo (REA) limitatamente ad associazioni, fondazioni, enti non societari ed altri soggetti non annoverabili quali imprese;

- regolarità della Posizione INPS, tranne che per i soggetti rientranti in categorie esentate;

- possesso di Posizione IVA, tranne per i soggetti esonerati;

- iscrizione ai vari albi, registri di settore;

- presenza contratto di assicurazione di responsabilità civile verso terzi redatto nel rispetto dei requisiti minimi indicati nel precedente paragrafo “documentazione necessaria per l'iscrizione a tutte le sezioni dell'elenco regionale delle fattorie sociali”;

- assenza di condanne penali o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione .

Accertamento requisiti oggettivi

-attività agricola comportante un impegno minimo di 900 ore/anno;

-superficie minima dei terreni agricoli in conduzione almeno 10.000 metri quadrati;

- verifica e congruità del piano aziendale.

Comuni, Province, Ufficio di Esecuzione Penale Esterna dell'Amministrazione penitenziaria (UEPE), Ufficio di servizio sociale per Minorenni del Dipartimento Giustizia Minorile (USSM), Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, ecc.

- Espressione parere vincolante per le materie di competenza

ALLEGATO B alla Dgr n. 2334 del 09 dicembre 2014

pag. 5/18

Di seguito si forniscono le norme principali inerenti le sezioni con l'indicazione delle "Unità d'offerta".

SEZIONE a)**Inserimento socio-lavorativo**

1) Soggetti disponibili ad ospitare, attraverso l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura, tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo, tirocini estivi di orientamento di persone svantaggiate e delle fasce deboli della popolazione

Normativa di riferimento

- Legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39, "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI."
- Legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS"
- Legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"
- Deliberazione della Giunta regionale 27 luglio 2013, n. 1324 Allegato A "Disposizioni in materia di tirocini ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3"

Ulteriore documentazione comprovante l'attività

- Convenzioni di tirocinio già attivate

Ulteriori requisiti soggettivi ed oggettivi

- Essere in regola con la normativa di cui alla Legge n. 68/99 "norme per il diritto al lavoro dei disabili".
- Essere in regola con l'applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro.

Ulteriori adempimenti

- La comunicazione dell'avvio del tirocinio dovrà pervenire anche presso la Sezione Agroambiente.

2) Soggetti disponibili ad attivare, esercitata attraverso l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura, rapporti di collaborazione con i Servizi di integrazione lavorativa (SIL) al fine di dare concretezza alle progettualità previste dalla DGR n. 1138/2008 e ss. mm. e ii e DGR n. 21/2012 e ss. mm. e ii:

- progetti di formazione in situazione
 - progetti di alternanza struttura protetta-lavoro
 - progetti di integrazione lavorativa della persona in situazione di svantaggio sociale su delega dei Comuni
 - progetti di integrazione sociale in ambiente lavorativo
-

ALLEGATO B alla Dgr n. 2334 del 09 dicembre 2014

pag. 6/18

- percorsi integrati di inserimento socio lavorativo dei soggetti con disturbo psichico- Pro.P (DGR n. 21/2012 e ss. mm. e ii)

Normativa di riferimento

- Legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39, "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI."
- Legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS"
- Legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"
- Deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2002, n. 3787 "Progetti di inserimento sociale in ambiente lavorativo: modalità operative e strumenti di lavoro"
- Deliberazione della Giunta Regionale 06 maggio 2008, n. 1138 "Linee guida per il funzionamento del Servizio Integrazione Lavorativa delle A. ULSS del Veneto. Integrazione e modifiche alla DGR 3350 del 7.12.2001 e alla DGR 3787 del 20.12.2002"
- Deliberazione della Giunta Regionale 17 gennaio 2012, n. 21 "Linee Guida Regionali per l'inserimento lavorativo delle persone con disturbi psichici e Modello formativo - Programma per il sostegno e lo sviluppo dei percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo dei soggetti con disturbo psichico (ProP) - (DGR n. 2786/2010) e Modello formativo per l'inserimento lavorativo delle persone con disturbi psichici"
- DGR n. 1324 del 27 luglio 2013 Allegato A "Disposizioni in materia di tirocini ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3"

Ulteriore documentazione comprovante l'attività

Convenzione, atto di collaborazione, altro documento comprovante la stipula di un accordo a collaborare tra SIL e fattoria sociale per l'attuazione dei progetti di cui alla DGR n. 1138/2008 (se del caso l'atto dovrà esplicitare gli eventuali requisiti strutturali/dotazionali e di personale minimi per l'erogazione del servizio di cui all'accordo con il SIL).

- Eventuale convenzione stipulata ai sensi della legge 68/1999 gestita dal servizio SPI della Provincia.
- Convenzioni di tirocinio già attivate.

Ulteriori requisiti soggettivi ed oggettivi

- Essere in regola con la normativa di cui alla Legge n. 68/99 "norme per il diritto al lavoro dei disabili".
- Essere in regola con l'applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro.

Ulteriori adempimenti

- Nel caso di attivazione di tirocini la comunicazione dell'avvio del tirocinio dovrà pervenire anche presso la Regione del Veneto, Sezione Agroambiente.
- Comunicazione annuale del numero, tipologia, data avvio e data conclusione dei progetti attivati/attuati.

ALLEGATO B alla Dgr n. 2334 del 09 dicembre 2014

pag. 7/18

3) Soggetti aventi alle proprie dipendenze una o più persone disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68

Normativa di riferimento:

- Legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39, "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI."
- Legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS"
- Legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"

Ulteriore documentazione comprovante l'attività

- Elementi identificativi della persona disabile assunta ai sensi della legge 68/99 per lo svolgimento dell'attività agricola.

Ulteriori requisiti soggettivi ed oggettivi

- Essere in regola con la normativa di cui alla Legge n. 68/99 "norme per il diritto al lavoro dei disabili".
- Essere in regola con l'applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro.

Ulteriori adempimenti

- Eventuale comunicazione di rinnovo contratto.
- Comunicazione annuale del n. di risorse lavoro disabili e attività effettuate dalle stesse nell'anno.

ALLEGATO B alla Dgr n. 2334 del 09 dicembre 2014

pag. 8/18

SEZIONE b)**“Percorsi abilitativi e riabilitativi”****1) Soggetti disponibili ad attivare con Enti pubblici o privati accreditati percorsi abilitativi e riabilitativi attraverso l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura, mediante sottoscrizione di idonee convenzioni tipo****Normativa di riferimento**

- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39, “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI.”
- Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Autonomie Locali in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112”
- Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, “Autorizzazione e accreditamento delle Strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”
- Deliberazione della Giunta Regionale 16 gennaio 2007, n. 84 “L.R. 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" - Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali”
- Deliberazione della Giunta Regionale 3 luglio 2007 n. 2067 “L.R. 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" - Approvazione delle procedure per l'applicazione della D.G.R. n. 84 del 16.01.2007”
- Deliberazione della Giunta Regionale 17 giugno 2008, n. 1616 “Approvazione dei requisiti e degli standard per le unità di offerta nell'ambito della salute mentale (L.R. 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali")”
- Deliberazione della Giunta Regionale 7 giugno 2011, n. 748 “Aggiornamento Standard e Requisiti per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale della "CTRP - Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta" e della "CA - Comunità Alloggio per pazienti psichiatrici" (LR n. 22/2002; DGR n. 1616/2008)”
- Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2011, n. 2344 “Indicatori di attività per le unità di offerta nell'ambito della Salute Mentale (LR 16 agosto 2002, n. 22: DGR n. 1616/2008 e successive modificazioni)”
- Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2012, n. 242 Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le unità di offerta rivolte a minori/adolescenti in situazione di disagio psicopatologico (LR 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali")
- Deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2013, n.494 “L. 7 agosto 2012, n. 135 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (c.d. spending review): ulteriori determinazioni nel settore della tutela della salute mentale per l'anno 2013 e seguenti (DGR 2621 del 18 dicembre 2012)”

Ulteriore documentazione comprovante l'attività

ALLEGATO B alla Dgr n. 2334 del 09 dicembre 2014

pag. 9/18

- Convenzione, atto di collaborazione, altro documento comprovante l'accordo di collaborare con Enti pubblici o privati accreditati per la realizzazione di percorsi abilitativi e riabilitativi attraverso l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura;

Ulteriori adempimenti

- Comunicazione annuale del numero e tipologia di percorsi abilitativi e riabilitativi attivati con descrizione specifica dell'uso delle risorse dell'agricoltura.

2) Soggetti accreditati, ai sensi dell'allegato A della DGR n. 84/2007 e ss. mm. e ii, per l'erogazione dei servizi con l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura (comprese le strutture dell'azienda agricola e/o a servizio della stessa)

- comunità educativa-riabilitativa preadolescenti/adolescenti;
- centro diurno per persone con disabilità;
- comunità alloggio per persone con disabilità;
- servizi di pronta accoglienza;
- servizi semiresidenziali;
- servizio residenziale di tipo A;

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39, "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI."
- Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Autonomie Locali in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112"
- Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, "Autorizzazione e accreditamento delle Strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali"
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 84 del 16 gennaio 2007, "L.R. 16 agosto 2002, n. 22 " Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" - Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali"
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 2067 del 3 luglio 2007 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" - Approvazione delle procedure per l'applicazione della D.G.R. n. 84 del 16.01.2007"
- Deliberazione della Giunta Regionale 20 settembre 2011, n. 1503 "Modifiche e integrazioni agli Allegati A e B della DGR 84/2007 relativamente agli standard previsti per l'Educatore-Animatore e "ai servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia"

Ulteriore documentazione comprovante l'attività

- Autorizzazione all'esercizio e accreditamento struttura agricola.

Ulteriori adempimenti

- Comunicazione annuale del numero e tipologia di utenti seguiti con descrizione specifica dell'uso delle risorse dell'agricoltura.

3) Soggetti disponibili ad attivare progetti di terapie assistite con gli animali (TAA) ai sensi della DGR n. 4130/2006 e s.m.i , anche in convenzione con Enti pubblici o privati accreditati.**Normativa di riferimento**

ALLEGATO B alla Dgr n. 2334 del 09 dicembre 2014

pag. 10/18

- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39, “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI.”
- Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Autonomie Locali in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112”
- Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, “Autorizzazione e accreditamento delle Strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”
- Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3, “Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e Pet Therapy)”
- Deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2000, n. 447 “D. Lgs. 19 giugno 1999, n. 229: art. 8. – Autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie”
- Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2004, n. 2473 “- Unità di offerta e standard per autorizzazione al funzionamento e accreditamento”
- Deliberazione della Giunta Regionale del 18 marzo 2005, n. 962 “Legge regionale n. 3 del 3 gennaio 2005 "Disposizioni sulle terapie complementari (Terapia del sorriso e Pet Therapy)", art. 4. Attuazione”
- Deliberazione della Giunta Regionale del 19 dicembre 2006, n. 4130 “Legge regionale n. 3 del 3 gennaio 2005 Approvazione relazione conclusiva del progetto pilota di cui alla DGR n. 962 del 18 marzo 2005”

Ulteriore documentazione comprovante l’attività

- Presentazione della comunicazione all’AUSL competente per territorio, contenente le informazioni relative al tipo di animali utilizzati (specie, razza), alla loro identificazione (Anagrafe zootecnica), all’utilizzazione prevista, all’utenza interessata, alla eventuale presenza di un veterinario aziendale.

Ulteriori requisiti soggettivi ed oggettivi

- Aver frequentato corsi di formazione i cui obiettivi e contenuti formativi sono equipollenti a quelli identificati dal Centro di riferimento nazionale per gli interventi assistiti con gli animali.
- Presenza di una Equipe Prescrittivo –Progettuale (E.P.P.).
- Equipe operativa (E.O.).
- Specifica preparazione del conduttore degli animali.

Ulteriori adempimenti

- Comunicazione del numero e tipologia di utenti seguiti con descrizione specifica dell’uso delle risorse dell’agricoltura.

4) Soggetti disponibili ad attivare progetti sperimentali, anche in applicazione del comma 3, articolo 3 della lr n. 14/2013.

Normativa di riferimento, ulteriore documentazione comprovante l’attività – essenziale per l’iscrizione, ulteriori requisiti soggettivi ed oggettivi, ulteriori adempimenti, ulteriori Enti e amministrazioni coinvolgibili nella fase istruttoria

Da verificare quanto contenuto nell’allegato D in sede di conferenza di servizi, per eventuali integrazioni istruttorie.

ALLEGATO B alla Dgr n. 2334 del 09 dicembre 2014

pag. 11/18

SEZIONE c)***“Iniziativa educative, assistenziali, formative e per il benessere personale”***

1) Soggetti accreditati, ai sensi dell'allegato A della DGR n. 84/2007 e ss. mm. e ii, per l'erogazione dei servizi con l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura (comprese le strutture dell'azienda agricola e/o a servizio della stessa)

Prima infanzia

- asilo nido;
- micro nido;
- centro infanzia ;

Servizi di supporto alla famiglia-minori

- comunità educativa per minori;
- comunità educativa per minori con pronta accoglienza;
- comunità educativa diurna per minori adolescenti
- comunità educativa mamma bambino;
- comunità familiare

Persone anziane

- comunità alloggio per persone anziane.
-

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39, “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI.”
- Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Autonomie Locali in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112”
- Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, “Autorizzazione e accreditamento delle Strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”
- Deliberazione della Giunta Regionale, n. 84 del 16 gennaio 2007, “L.R. 16 agosto 2002, n. 22 " Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" - Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali”
- Deliberazione della Giunta Regionale 3 luglio 2007 n. 2067 “L.R. 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" - Approvazione delle procedure per l'applicazione della D.G.R. n. 84 del 16.01.2007”
- Deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2009, n. 674 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali. Commissione tecnico consultiva - ambito socio sanitario e sociale: modifiche ed integrazioni alla dgr n. 84 del 16.01.2007 - settore servizi alla prima infanzia. L.R. N. 22/02."]
- Deliberazione della Giunta Regionale 20 settembre 2011, n. 1503 "Modifiche e integrazioni agli Allegati A e B della DGR 84/2007 relativamente agli standard previsti per l'Educatore-Animatore e "ai servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia"
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 ottobre 2011, n. 1688 "Rettifica per errore materiale alla DGR 1503 del 20 settembre 2011 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali. Modifiche ed integrazioni alla DGR 84 del 16 gennaio 2007, Allegato A e B”

ALLEGATO B alla Dgr n. 2334 del 09 dicembre 2014

pag. 12/18

- Deliberazione della Giunta Regionale 13 dicembre 2011, n. 2179 "Modifica ed integrazioni alla DGR n. 84 del 16.01.2007 - settore servizi alla prima infanzia. L.R. n. 22 del 16.08.2002."
- Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2011, n. 2506 "Coordinatore pedagogico nei servizi alla prima infanzia: L.R. N. 22/2002, DGR n. 84/2007"

Ulteriore documentazione comprovante l'attività

- Autorizzazione all'esercizio e accreditamento struttura agricola.

Ulteriori adempimenti

- Comunicazione annuale del numero e tipologia di utenti seguiti con descrizione specifica dell'uso delle risorse dell'agricoltura.

2) Soggetti disponibili all'erogazione dei servizi ricompresi nell'allegato B della DGR n. 84/2007 e ss. mm. e ii, con l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura (comprese le strutture dell'azienda agricola e/o a servizio della stessa)

- **Comunità di tipo familiare mamma bambino;**
 - **Comunità di tipo familiare per persone con disabilità**
 - **Comunità di tipo familiare per malati psichiatrici;**
 - **Gruppo appartamento per persone con disabilità;**
 - **Gruppo appartamento per malati psichiatrici;**
 - **Casa albergo/mini alloggi per anziani;**
 - **Servizi ludico-ricreativi/ludoteche;**
 - **Servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia;**
 - **Struttura comunitaria per persone in situazione di marginalità sociale.**
-

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39, "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI."
- Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Autonomie Locali in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112"
- Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, "Autorizzazione e accreditamento delle Strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali"
- Deliberazione della Giunta Regionale, n. 84 del 16 gennaio 2007, "L.R. 16 agosto 2002, n. 22 " Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" - Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali"
- Deliberazione della Giunta Regionale 3 luglio 2007 n. 2067 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" - Approvazione delle procedure per l'applicazione della D.G.R. n. 84 del 16.01.2007"
- Deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2009, n. 674 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali. Commissione tecnico consultiva - ambito socio sanitario e sociale: modifiche ed integrazioni alla dgr n. 84 del 16.01.2007 - settore servizi alla prima infanzia. L.R. N. 22/02."]
- Deliberazione della Giunta Regionale 20 settembre 2011, n. 1503 "Modifiche e integrazioni agli Allegati A e B della DGR 84/2007 relativamente agli standard previsti per l'Educatore-Animatore e "ai servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia"

ALLEGATO B alla Dgr n. 2334 del 09 dicembre 2014

pag. 13/18

- Deliberazione della Giunta Regionale 18 ottobre 2011, n. 1688 "Rettifica per errore materiale alla DGR 1503 del 20 settembre 2011 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali. Modifiche ed integrazioni alla DGR 84 del 16 gennaio 2007, Allegato A e B"
- Deliberazione della Giunta Regionale 13 dicembre 2011, n. 2179 "Modifica ed integrazioni alla DGR n. 84 del 16.01.2007 - settore servizi alla prima infanzia. L.R. n. 22 del 16.08.2002."
- Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2011, n. 2506 "Coordinatore pedagogico nei servizi alla prima infanzia: L.R. N. 22/2002, DGR n. 84/2007"

Ulteriore documentazione comprovante l'attività

- Comunicazione di avvio di attività, secondo quanto indicato nell'allegato B alla DGR n. 84/2007, presentata al Comune in cui ha sede la struttura agricola ove viene erogato il servizio.

Ulteriori adempimenti

- Comunicazione annuale del numero e tipologia di utenti seguiti con descrizione specifica dell'uso delle risorse dell'agricoltura.

3) Soggetti disponibili all'erogazione dell'attività di nido in famiglia sviluppata presso un'azienda agricola**Normativa di riferimento**

- Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, "Autorizzazione e accreditamento delle Strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali"
- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39, "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI."
- Deliberazione della Giunta Regionale, n. 84 del 16 gennaio 2007, "L.R. 16 agosto 2002, n. 22 " Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" - Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accredimento e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali"
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 marzo 2008 n. 674 "Marchio Famiglia: progetto sperimentale Nido in Famiglia"
- Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2008, n. 4252 "Individuazione dei requisiti, criteri e delle modalità di sostegno delle Unità d'offerta Nido in Famiglia. DGR N. 674/2008"
- Deliberazione della Giunta Regionale 20 settembre 2011 n. 1502 "Approvazione delle - Linee Guida per il servizio nido in famiglia della Regione del Veneto - Delibera di Giunta regionale n. 674 del 18 marzo 2008"

Ulteriori requisiti soggettivi ed oggettivi

- Essere iscritti all'elenco dei "collaboratori educativi", consultabile nel sito www.venetoperlafamiglia.it.
- Convenzione stipulata con l'"Organizzatore".
- Rapporto di valutazione dell'organizzatore del nido che garantisca:
 - o il requisito di adeguata organizzazione dello spazio domestico - civile abitazione dell'imprenditore agricolo- utilizzato per l'attività di nido in famiglia;
 - o la garanzia di un controllo del modello educativo -relazionale, organizzativo, igienico sanitario e di sicurezza dello spazio.

Ulteriori adempimenti

ALLEGATO B alla Dgr n. 2334 del 09 dicembre 2014

pag. 14/18

- Comunicazione annuale del numero di utenti seguiti con descrizione specifica dell'uso delle risorse dell'agricoltura.

4) Soggetti disponibili ad attivare progetti di attività assistite con gli animali (AAA) ai sensi della DGR n. 4130 del 19/12/2006 e ss. mm. e ii, anche in convenzione con Enti pubblici o privati accreditati.

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39, "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI."
- Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Autonomie Locali in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112"
- Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, "Autorizzazione e accreditamento delle Strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali"
- Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3, "Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e Pet Therapy)"
- Deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2000, n. 447 "D. Lgs. 19 giugno 1999, n. 229: art. 8. – Autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie"
- Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2004, n. 2473 "- Unità di offerta e standard per autorizzazione al funzionamento e accreditamento"
- Deliberazione della Giunta Regionale del 18 marzo 2005, n. 962 "Legge regionale n. 3 del 3 gennaio 2005 "Disposizioni sulle terapie complementari (Terapia del sorriso e Pet Therapy)", art 4. Attuazione"
- Deliberazione della Giunta Regionale del 19 dicembre 2006, n. 4130 "Legge regionale n. 3 del 3 gennaio 2005 Approvazione relazione conclusiva del progetto pilota di cui alla DGR n. 962 del 18 marzo 2005"

Ulteriore documentazione comprovante l'attività

- Presentazione della comunicazione all'AUSL competente per territorio, contenente le informazioni relative al tipo di animali utilizzati (specie, razza), alla loro identificazione (Anagrafe zootecnica), all'utilizzazione prevista, all'utenza interessata, alla eventuale presenza di un veterinario aziendale.

Ulteriori requisiti soggettivi ed oggettivi

- Aver frequentato corsi di formazione i cui obiettivi e contenuti formativi sono equipollenti a quelli identificati dal Centro di riferimento nazionale per gli interventi assistiti con gli animali.
- Presenza di una Equipe Prescrittivo-Progettuale (E.P.P.).
- Equipe operativa (E.O.).
- Specifica preparazione del conduttore degli animali.

Ulteriori adempimenti

- Comunicazione annuale del numero e tipologia di utenti seguiti con descrizione specifica dell'uso delle risorse dell'agricoltura.

5) Soggetti disponibili ad attivare progetti sperimentali

ALLEGATO B alla Dgr n. 2334 del 09 dicembre 2014

pag. 15/18

Normativa di riferimento, ulteriore documentazione comprovante l'attività – essenziale per l'iscrizione, ulteriori requisiti soggettivi ed oggettivi, ulteriori adempimenti, ulteriori Enti e amministrazioni coinvolgibili nella fase istruttoria

Da verificare quanto contenuto nell'allegato D in sede di conferenza di servizi, per eventuali integrazioni istruttorie.

ALLEGATO B alla Dgr n. 2334 del 09 dicembre 2014

pag. 16/18

SEZIONE d)***“Reinserimento e reintegrazione sociale di detenuti ed ex detenuti”***

1) Soggetti disponibili ad accogliere nell'ambito dell'attività agricola esercitata progetti all'esterno delle strutture penitenziarie (articoli 21, 47, 48 dell'ordinamento penitenziario legge 354/1975 e articolo 94 del Testo Unico sugli stupefacenti – D.P.R. 309/1990), comprendenti:

- lavoro all'esterno della struttura penitenziaria;
 - affidamento in prova all'esterno della struttura penitenziaria;
 - semilibertà;
 - messa alla prova
-

Normativa di riferimento:

- Regio Decreto 16 maggio 1920, n. 1908 recante “Regolamento generale degli stabilimenti carcerari”
- Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.”
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 “Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”
- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, “Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468.”, articolo 54, “Lavoro di pubblica utilità”
- Legge 26 luglio 1975, n. 354, “Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”
- Legge 12 luglio 1991, n. 203 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa”
- Legge 10 ottobre 1986, n. 663. “Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”
- Legge 28 febbraio 1987, n. 56 “Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro”
- Legge 12 agosto 1993, n. 296 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, recante nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri”
- Legge 6 marzo 1998, n. 40 “Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.”
- Legge 22 giugno 2000, n. 193, “Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti”
- Legge 26 novembre 2010, n.199, “Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi”
- Legge 9 agosto 2013, n. 94 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena
- Legge 28 aprile 2014, n.67, “Deleghe al governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”
- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39, “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI.”

ALLEGATO B alla Dgr n. 2334 del 09 dicembre 2014

pag. 17/18

- Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze 9 novembre 2001 "Sgravi contributivi per le cooperative sociali che assumono detenuti"
- Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e delle Finanze 25 febbraio 2002 n. 87 "Regolamento recante sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti"
- Circolare Ministero del Lavoro n. 27 del 23 marzo 1993, "Detenuti ed internati extracomunitari assegnati al lavoro all'esterno dell'istituto penitenziario, semiliberi, affidati al servizio sociale, in libertà condizionale, in libertà vigilata."
- Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione del Veneto 8 aprile 2003
- Deliberazione della Giunta Regionale 23 luglio 2013, n. 1324 "Disposizioni in materia di tirocini ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3"

Ulteriore documentazione comprovante l'attività

- Convenzione, atto o altro documento comprovante l'accordo di collaborare con l'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.), Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (U.S.S.M.), l'Amministrazione Penitenziaria, enti locali.

Ulteriori adempimenti

- Comunicazione annuale del numero di utenti seguiti e dei progetti attivati con descrizione specifica dell'uso delle risorse dell'agricoltura.

2) Istituti Penitenziari disponibili ad accogliere, nell'ambito dell'attività agricola esercitata, progetti da sviluppare all'interno della struttura penitenziaria (art. 17,20 e 20 bis dell'ordinamento penitenziario legge n. 354/1975 e DGR n. 4130/2006), comprendenti:

- Risocializzazione dei detenuti presso le strutture penitenziarie.

Normativa di riferimento:

- Regio Decreto 16 maggio 1920, n. 1908 recante "Regolamento generale degli stabilimenti carcerari"
- Legge 26 luglio 1975, n. 354, "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà"
- Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza."
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà"
- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468.", articolo 54, "Lavoro di pubblica utilità"
- Legge 12 luglio 1991, n. 203 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa"
- Legge 10 ottobre 1986, n. 663. "Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà"
- Legge 28 febbraio 1987, n. 56 "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro"

ALLEGATO B alla Dgr n. 2334 del 09 dicembre 2014

pag. 18/18

- Legge 12 agosto 1993, n. 296 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, recante nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri”
- Legge 6 marzo 1998, n. 40 “Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.”
- Legge 22 giugno 2000, n. 193, “Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti”
- Legge 9 agosto 2013, n. 94 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena
- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39, “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI.”
- Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze 9 novembre 2001 “Sgravi contributivi per le cooperative sociali che assumono detenuti”
- Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e delle Finanze 25 febbraio 2002 n. 87 “Regolamento recante sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti”
- Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione del Veneto 8 aprile 2003

Ulteriore documentazione comprovante l'attività

- Convenzione, atto o altro documento comprovante l'accordo di collaborare con l'Amministrazione Penitenziaria.

Ulteriori adempimenti

- Comunicazione annuale del numero di utenti seguiti e dei progetti attivati con descrizione specifica dell'uso delle risorse dell'agricoltura.

3) Istituti penitenziari in cui tra le proposte trattamentali siano inserite attività agricole

Ulteriore documentazione comprovante l'attività

- progetto educativo.

Ulteriori adempimenti

- invio annuale del progetto educativo incentrato sull'attività agricola.

**ALLEGATOC alla Dgr n. 2334 del 09 dicembre 2014**

pag. 1/4

Legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale" DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO REGIONALE DELLE FATTORIE SOCIALI	Marca da bollo
Alla Regione del Veneto – Sezione Agroambiente Via Torino, 110 30172 – Mestre-Venezia PEC: dip.agricolturasvilupporurale@pec.regione.veneto.it	

SOGGETTO RICHIEDENTE**Dati identificativi dell'impresa agricola, sociale o altro soggetto (art. 2 lettera b legge regionale n. 14/2013):**

CUAA / Codice fiscale: Partita IVA: esente C.C.I.A.A.:(N.REA)

Natura giuridica:

Cognome e nome o Ragione sociale

Residenza o sede legale:

Indirizzo e numero civico:

codice istat: C.A.P.: Comune o se estero città e stato: Provincia:

telefono: cell: fax: e-mail:

PEC:

Dati relativi al titolare o rappresentante legale dell'azienda:

Cognome: Nome:

Codice fiscale: Sesso: Data di nascita: Comune di nascita:

Residenza (indirizzo e numero

codice istat: C.A.P.: Comune: Provincia:

telefono: cell: fax: e-mail:

chiede

l'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali (lr n. 14/2013) nella sezione di cui all'allegato B, di seguito indicata:

- Sezione a) Inserimento socio-lavorativo:**
- Sezione b) Percorsi abilitativi e riabilitativi:**
- Sezione c) Iniziative educative, assistenziali, formative e per il benessere personale:**
- Sezione d) Reinserimento e reintegrazione sociale di detenuti ed ex detenuti:**

ALLEGATOC alla Dgr n. 2334 del 09 dicembre 2014

pag. 2/4

DICHIARAZIONI E IMPEGNI

consapevole delle sanzioni penali, ai sensi dell'articolo 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere, falsità degli atti e uso di atti falsi, e consapevole che ai sensi dell'articolo 75 del DPR n. 445/2000 decadrà dai benefici eventualmente sostenuti,

dichiara

- di essere iscritto all'Anagrafe delle ditte del Settore Primario, mediante costituzione e aggiornamento del Fascicolo aziendale
- di essere iscritto al Registro delle imprese della CCIAA (nel caso di soggetti obbligati)
- di essere iscritto al Repertorio Economico Amministrativo - REA (nel caso di associazioni, fondazioni, enti non societari ed altri soggetti non annoverabili quali imprese)
- di essere in regola con la Posizione INPS (tranne che per i soggetti rientranti in categorie esentate)
- di rispettare gli obblighi giuridici nonché di aver assolto gli adempimenti minimi previsti dal D.Lgs n. 81/2008 in materia di prevenzione e sicurezza e successive modifiche e integrazioni
- di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione
- di rispettare le norme relative alla "Lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile", di cui al Decreto Legislativo n. 39 del 6 aprile 2014, e, ai sensi del DPR 14 novembre 2003, n. 313, di impegnarsi a richiedere il rilascio del certificato penale del casellario giudiziario, per le persone da destinare nello svolgimento delle attività sociali con minori
- di essere iscritto all'Albo regionale delle cooperative sociali e relativa sezione (per le sole cooperative sociali)
- di essere iscritto all'Albo delle società cooperative, presso la CCIAAA (per le sole cooperative sociali)
- di essere iscritto nella Sezione speciale delle imprese sociali nell'ambito del Registro delle imprese della CCIAA (Per le sole imprese sociali)
- di essere iscritto al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale (per le sole associazioni di promozione sociale)
- di essere iscritto al Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato (per le sole associazioni di promozione sociale)
- di essere iscritto al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato (per le sole organizzazioni di volontariato)
- di essere iscritto al Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato (per le sole fondazioni)
- di essere iscritto al Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato (per i soli enti di patronato)
- di essere iscritto al Registro territoriale regionale o nazionale di eventuale afferenza (per tutti gli altri soggetti privati)
- di essere altresì iscritto alla Anagrafe Unica delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) presso la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate
- di svolgere, in forma stabile e continuativa, le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento
- di integrare e/o coniugare le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento con le attività per le quali si richiede l'iscrizione
- che le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento comportano un impegno superiore a 900 ore/lavoro¹
- che la superficie dei terreni agricoli in conduzione da parte del richiedente è superiore a 10.000 metri quadri
- che l'attività si svolgerà nella sede aziendale: Comune
- Via..... pro. CAP.....
- di aver stipulato un contratto di assicurazione di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni agli utenti o alle

¹ Le ore lavoro vengono calcolate sulla base degli standard definiti dalla DGR n. 2293 del 10/12/2013 (IAP) e ss.mm.ii.

ALLEGATOC alla Dgr n. 2334 del 09 dicembre 2014

pag. 3/4

persone in relazione al servizio erogato.
 data di stipula: data di vigenza data scadenza
 con massimale pari a

ovvero per i casi in cui non sia stata ancora attivata l'attività:

di impegnarsi a stipulare un contratto di assicurazione di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni agli utenti o alle persone in relazione al servizio erogato.
 data di stipula: data di vigenza data scadenza
 con massimale pari a

dichiara inoltre

in merito al possesso delle necessarie competenze professionali di tipo:

Formativo

di aver frequentato con superamento del feed-back, il corso di formazione base
 in qualità di:

Titolare della ditta individuale,			
Cognome:		Nome:	
Codice fiscale:			
Partecipe familiare			
Cognome:		Nome:	
Codice fiscale:			
Socio della società di persone / società cooperativa			
Cognome:		Nome:	
Codice fiscale:			
Referente delle attività di agricoltura sociale			
Cognome:		Nome:	
Codice fiscale:			

Solo nel caso di soggetti che già esercitano attività di agricoltura sociale:

di impegnarsi a frequentare il corso base entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali

di aver frequentato corsi di formazione le cui materie sono equipollenti a quelle trattate nel corso base (allega estremi dei corsi ove sia possibile rilevare l'equipollenza)

Esperienziale

di aver maturato specifiche esperienze relative alla sezione/sottosezione prescelta (allegare la documentazione comprovante l'esperienza maturata)

di impegnarsi a maturare le specifiche esperienze relative alla sezione/sottosezione prescelta entro 3 mesi dalla data di iscrizione all'elenco regionale

Solo nel caso di soggetti disponibili ad attivare progetti di terapie ed attività assistite con gli animali (TAA ed AAA) come definite dalla DGR n. 4130/2006 e ss. mm. e ii, anche in convenzione con Enti pubblici o privati accreditati

di aver frequentato corsi di formazione i cui obiettivi e contenuti formativi sono equipollenti a quelli identificati dal Centro di riferimento nazionale per gli interventi assistiti con gli animali (allega estremi dei corsi)

ALLEGATOC alla Dgr n. 2334 del 09 dicembre 2014

pag. 4/4

Allega:

- Piano aziendale
- Carta dei servizi della Fattoria sociale comprensiva del Codice etico
- Fotocopia documento di identità
- Eventuale altra documentazione specifica necessaria per l'esercizio delle attività per cui si richiede l'iscrizione (richiesta in allegato B): (specificare).....

Data

Firma

(titolare / rappresentante legale)

Sottoscrizione secondo le modalità previste dall'articolo 38, commi 2 e 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Privacy – Informativa ai sensi dell'art. 13, D.Lgs n. 196/2003

Per trattamento dei dati personali si intende la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, l'utilizzo, la comunicazione, la diffusione e la cancellazione delle informazioni riguardanti i soggetti di riferimento (art. 4 del D.Lgs. n.196/2003).

I dati sono archiviati su supporto cartaceo e informatico e il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedurali.

Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria.

L'Amministrazione può utilizzare i dati contenuti nella presente istanza esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione.

I dati conferiti potranno essere comunicati per adempimenti procedurali ad altri settori dell'Amministrazione regionale e, qualora necessario, ad altri soggetti pubblici.

La gestione dei dati è informatizzata.

I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche.

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.

Il titolare del trattamento è: Regione Veneto/Giunta regionale.

Il responsabile del trattamento è il Direttore della Sezione Agroambiente – con sede in Via Torino, 110 30172 Mestre (VE); Pec: dip.agricolturasvilupporurale@pec.regione.veneto.it. ; Tel. n. 0412795439 – 0412795449.

All'interessato competono i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Esso potrà quindi chiedere al responsabile del trattamento la correzione e l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Firma

(titolare / rappresentante legale)



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^a legislatura**ALLEGATOD alla Dgr n. 2334 del 09 dicembre 2014**

pag. 1/12

 REGIONE DEL VENETO	 AVEPA <small>AGENZIA VENETA PER I RAPPORTI DI AGRICOLTURA</small>
<p>Legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 PIANO AZIENDALE PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO REGIONALE DELLE FATTORIE SOCIALI</p>	

QUADRO A – SOGGETTO RICHIEDENTE**Dati identificativi dell'azienda**

CUAA Codice fiscale:

Partita IVA:

C.C.I.A.A.:(PR/N.REA)

Natura giuridica:

Cognome o Ragione sociale:

Ubicazione azienda, sede operativa (solo se diverso dal domicilio o sede legale):

Indirizzo e numero civico:

codice istat:

C.A.P.:

Comune:

Provincia:

telefono:

cell:

fax:

e-mail:

PEC:

ALLEGATOD alla Dgr n. 2334 del 09 dicembre 2014

pag. 2/12

2. Tipologia dell'organizzazione

- Impresa agricola in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)
- Impresa sociale in possesso della qualifica di ONLUS
- Altro (soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328) (specificare)

QUADRO B – SEZIONE E TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ DI AGRICOLTURA SOCIALE PER LA QUALE SI CHIEDE L'ISCRIZIONE
LR n. 14/2013, art. 3, comma 1 (esercitata o da avviare/attivare)

Sezione a) inserimento socio-lavorativo:	attività da iscrivere	nuova attività da avviare e iscrivere	attività già iscritta ⁽¹⁾
<p>a1 - Soggetti disponibili ad ospitare, attraverso l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura, tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo, tirocini estivi di orientamento di persone svantaggiate e delle fasce deboli della popolazione.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>a2 - Soggetti disponibili ad attivare, attraverso l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura, rapporti di collaborazione con i Servizi di integrazione lavorativa (SIL) al fine di dare concretezza alle seguenti progettualità previste dalle DGR n. 1138/2008 e DGR n. 21/2012 e loro ss. mm. e ii:</p> <p>a) progetti di formazione in situazione;</p> <p>b) progetti di alternanza struttura protetta-lavoro;</p> <p>c) progetti di integrazione lavorativa della persona in situazione di svantaggio sociale su delega dei Comuni;</p> <p>d) progetti di integrazione sociale in ambiente lavorativo;</p> <p>e) percorsi integrati di inserimento socio lavorativo dei soggetti con disturbo psichico- Pro.P (DGR n. 21/2012 e ss. mm. e ii).</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>a3 - Soggetti aventi alle proprie dipendenze una o più persone disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sezione b) percorsi abilitativi e riabilitativi:	attività da iscrivere	nuova attività da avviare e iscrivere	attività già iscritta
<p>b1 - Soggetti disponibili ad attivare con Enti pubblici o privati accreditati percorsi abilitativi e riabilitativi attraverso l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura, mediante sottoscrizione di idonee convenzioni tipo.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>b2 - Soggetti accreditati, ai sensi dell'allegato A della DGR n. 84/2007 e ss. mm. e ii, per l'erogazione dei seguenti servizi con</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ALLEGATOD alla Dgr n. 2334 del 09 dicembre 2014

pag. 3/12

l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura (comprese le strutture dell'azienda agricola e/o a servizio della stessa):

- | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) comunità educativa-riabilitativa preadolescenti/adolescenti; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) centro diurno per persone con disabilità; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) comunità alloggio per persone con disabilità; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) servizi di pronta accoglienza; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| e) servizi semiresidenziali; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| f) servizio residenziale di tipo A; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

b3 - Soggetti disponibili ad attivare progetti di terapie assistite con gli animali (TAA) come definite dalla DGR n. 4130/2006 e ss. mm. e ii, anche in convenzione con Enti pubblici o privati accreditati.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

b4 - Soggetti disponibili ad attivare progetti sperimentali, anche in applicazione del comma 3, articolo 3 della lr n. 14/2013.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Sezione c) Iniziative educative, assistenziali, formative e per il benessere personale

	attività da iscrivere	nuova attività da avviare e iscrivere	attività già iscritta
--	-----------------------------	---	-----------------------------

c1 - Soggetti accreditati, ai sensi dell'allegato A della DGR n. 84/2007 e ss. mm. e ii, per l'erogazione dei seguenti servizi con l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura (comprese le strutture dell'azienda agricola e/o a servizio della stessa).

- | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) asilo nido; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) micro nido; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) centro infanzia ; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) comunità educativa per minori; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| e) comunità educativa per minori con pronta accoglienza; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| f) comunità educativa diurna per minori adolescenti | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| g) comunità educativa mamma bambino; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| h) comunità familiare | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| i) comunità alloggio per persone anziane | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

c2 - Soggetti disponibili all'erogazione dei seguenti servizi ricompresi nell'allegato B della DGR n. 84/2007 e ss. mm. e ii, con l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura (comprese le strutture dell'azienda agricola e/o a servizio della stessa).

- | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| - Comunità di tipo familiare mamma bambino; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Comunità di tipo familiare per persone con disabilità | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Comunità di tipo familiare per malati psichiatrici; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Gruppo appartamento per persone con disabilità; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Gruppo appartamento per malati psichiatrici; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

ALLEGATOD alla Dgr n. 2334 del 09 dicembre 2014

pag. 4/12

- Casa albergo/mini alloggi per anziani;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Servizi ludico-ricreativi/ludoteche;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Struttura comunitaria per persone in situazione di marginalità sociale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c3 - Soggetti disponibili all'erogazione dell'attività di nido in famiglia sviluppata presso un'azienda agricola (DGR n. 1502 del 20/09/2011 e ss. mm. e ii);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c4 - Soggetti disponibili ad attivare progetti di attività assistite con gli animali (AAA) ai sensi della DGR n. 4130 del 19/12/2006 e ss. mm. e ii, anche in convenzione con Enti pubblici o privati accreditati.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c5 - Soggetti disponibili ad attivare progetti sperimentali .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sezione d) Reinserimento e reintegrazione sociale di detenuti ed ex detenuti	attività da iscrivere	nuova attività da avviare e iscrivere	attività già iscritta
d1 - 1) Soggetti disponibili ad accogliere progetti all'esterno delle strutture penitenziarie (articoli 21, 47 ter, 47 quater e 47 quinquies, 48 dell'ordinamento penitenziario legge 354/1975 e articolo 94 del Testo Unico sugli stupefacenti – D.P.R.309/1990), nell'ambito dell'attività agricola esercitata, comprendenti:			
a) lavoro all'esterno della struttura penitenziaria;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) affidamento in prova all'esterno della struttura penitenziaria;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) semilibertà.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) messa alla prova	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d2 - Istituti penitenziari disponibili ad accogliere, nell'ambito dell'attività agricola esercitata, progetti da sviluppare all'interno della struttura penitenziaria (artt. 17, 20 e 20 bis dell'ordinamento penitenziario legge n. 354/1975 e DGR n. 4130/2006), comprendenti:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Risocializzazione dei detenuti presso le strutture penitenziarie.			
d3 - Istituti penitenziari in cui tra le proposte trattamentali siano inserite attività agricole .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(1) indicare il provvedimento d'iscrizione: (specificare)

QUADRO B1 – DESCRIZIONE DELL'UNITÀ D'OFFERTA ¹

Descrizione esaustiva dell'attività: Descrizione inerente l'attività di cui si chiede l'iscrizione, sulla base delle indicazioni contenute nell'allegato B:

.....

¹ Inserire un riquadro B per ogni unità d'offerta di Agricoltura sociale che si intende iscrivere al registro.

ALLEGATOD alla Dgr n. 2334 del 09 dicembre 2014

pag. 5/12

Normative di riferimento:

.....

Estremi delle eventuali autorizzazioni all'esercizio/accreditamenti, comunicazione di avvio attività ecc:

.....

1. Soggetti a cui è diretta l'attività sociale (risposte multiple)²

attività già esercitata	attività da attivare	
n.	n.	Prima infanzia (0-3 anni): <input type="checkbox"/>
n.	n.	Minori (3-18 anni): <input type="checkbox"/> autosufficienti <input type="checkbox"/> parzialmente autosufficienti <input type="checkbox"/> non autosufficienti
n.	n.	Adulti (19-65 anni) <input type="checkbox"/> autosufficienti <input type="checkbox"/> parzialmente autosufficienti <input type="checkbox"/> non autosufficienti
n.	n.	Anziani (oltre 65) <input type="checkbox"/> autosufficienti <input type="checkbox"/> parzialmente autosufficienti <input type="checkbox"/> non autosufficienti
<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	esistenza di valutazione diagnosi di ingresso
<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	esistenza di un progetto terapeutico individuale
<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	esistenza di un progetto educativo

2. Esigenza/Disagio affrontato (risposte multiple)

attività già esercitata	attività da attivare	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Disabilità psichica/intellettiva
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Disabilità fisica/sensoriale
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alcooldipendenti e/o ex alcool dipendenti
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tossicodipendenti e/o ex tossicodipendenti
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detenuti
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ex detenuti
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rifugiati /immigrati
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Donne vittime di tratta o di violenza
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prima infanzia
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Anziani
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)

3. Attività agricole/connesse che coinvolgono i soggetti ai quali è proposto il servizio (risposte multiple)

attività già esercitata	attività da attivare	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Coltivazione
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Allevamento
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selvicoltura
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vendita diretta
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Agriturismo
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Trasformazione
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Manutenzione del verde

² Indicare il numero soggetti potenzialmente ricevibili dalla struttura

ALLEGATOD alla Dgr n. 2334 del 09 dicembre 2014

pag. 6/12

 Laboratori (specificare)
 Altro (specificare)

4. Descrizione della modalità con cui l'attività agricola si interseca con l'attività sociale

attività già esercitata	attività da attivare	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fin dalla sua costituzione, come missione:
		<input type="checkbox"/> principale
		<input type="checkbox"/> secondaria
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	In maniera continuativa
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	In maniera occasionale
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Attraverso uno specifico progetto realizzato in itinere e con investimenti mirati nel corso delle attività

4.1. Tempistica di svolgimento delle attività di cui si chiede l'iscrizione

gen feb mag apr mag giu lug ago sett ott nov dic

giorni/mese

ore/mese

ALLEGATOD alla Dgr n. 2334 del 09 dicembre 2014

pag. 7/12

QUADRO C – DESCRIZIONE DELL’AZIENDA AGRICOLA³ / ATTIVITÀ AGRICOLE di cui al comma 2 dell’art. 2135 del Codice Civile**C 1 – LOCALIZZAZIONE, SUDDIVISIONE IN CORPI FONDIARI E LORO DISTANZA, GIACITURA TERRENI, SISTEMAZIONI IDRAULICO-AGRARIE, IRRIGABILITÀ E SISTEMI DI IRRIGAZIONE.**

Descrizione (specificare)

1. Risorse naturali specifiche presenti sul territorio
 siepi filari di alberi parchi oasi zone protette

Altro (specificare)

C 2 – PRODUZIONI E SERVIZI**1. Produzioni erbacee e Piantagioni**

- Convenzionale intensiva estensiva
 Biologico iscritti all’elenco regionale degli operatori in agricoltura biologica
 Biologico non iscritti all’elenco regionale degli operatori in agricoltura biologica/biodinamico

Altro (specificare)

Descrizione⁴**2. Allevamenti**

		CODICE SANITARIO AZIENDALE							
ALLEVAMENTO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ALLEVAMENTO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Descrizione dell’allevamento⁵Interventi assistiti con animali sì no

Descrivere le modalità in relazione alle sezioni/sottosezioni interessate

³ La situazione aziendale viene attestata dai dati registrati nel Fascicolo Aziendale.

⁴ La descrizione sommaria delle produzioni ottenute dalla coltivazione dei terreni deve avere sempre come riferimento ai dati del Fascicolo Aziendale aggiornato, maschera “Piani di utilizzo - Riepilogo colture”

⁵ La situazione aziendale degli allevamenti deve avere sempre come riferimento i dati del Fascicolo Aziendale aggiornato.

ALLEGATOD alla Dgr n. 2334 del 09 dicembre 2014

pag. 8/12

3. Diversificazione dell'attività agricola**3.1 Attività di trasformazione:**Attività connessa ai sensi del comma 3 dell'art. 2135 cc. sì no

PRODUZIONE	SAU (ettari, are, centiare)	Tn di trasformato/anno
Uva in vino		
Latte in burro		
Latte in formaggio		
Altro (specificare)		

Descrizione dell'attività di trasformazione

3.2 Attività agrituristica (lr 28/2012) Ospitalità data di inizio (specificare) Somministrazione data di inizio (specificare)

Descrizione dell'attività agrituristica

3.3 Attività di turismo rurale (LR n. 28/2012) Attività connessa ai sensi del comma 3 dell'art. 2135 cc. Presente Non presente

Localizzazione UTE

Comune

Via..... pro.

CAP.....

3.4 Attività di fattoria didattica (LR n. 28/2012) Attività connessa ai sensi del comma 3 dell'art. 2135 cc Presente Non presente

Localizzazione UTE

Comune

Via..... pro.

CAP.....

ALLEGATOD alla Dgr n. 2334 del 09 dicembre 2014

pag. 9/12

3.5 Attività di vendita diretta Attività connessa ai sensi del comma 3 dell'art. 2135 cc. Presente Non presente

Localizzazione UTE

Comune

Via..... pro.

CAP.....

Descrizione attività

3.6 Attività di prestazione di servizi Attività connessa ai sensi del comma 3 dell'art. 2135 cc. Presente Non presente

Descrizione attività

3.7 Altre Attività Attività connessa ai sensi del comma 3 dell'art. 2135 cc. Presente Non presente

Descrizione attività

4.1. Tempistica di svolgimento delle attività agricole

Attività gen feb mag apr mag giu lug ago sett ott nov dic

.....	giorni/mese												
.....	giorni/mese												

C 3 – Fabbricati e/o strutture per l'attività aziendale⁶

tipo	anno costruzione	volume	superficie	descrizione	mappali vincolati ⁷

1. Impianti per la lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti⁸

6 Da compilare e descrivere solamente se non presenti in Fascicolo Aziendale.

7 Campo da compilare solo per le residenze: sussistenza di vincoli ex LR n. 24/1985 o LR n. 58/1978.

8 Da compilare e descrivere solo nel caso costituisca elemento di valutazione

ALLEGATOD alla Dgr n. 2334 del 09 dicembre 2014

pag. 10/12

tipo	anno costruzione	capacità di stoccaggio o di lavoro (prodotto lavorato /unità di tempo) ⁹
Essiccatoio		
Impianti lavaggio ortaggi		
Celle frigo		
Impianti confezionamento prodotti		
Altro (descrivere)		

C 4 – Parco macchine¹⁰**1 Macchine semoventi**

classe sottoclasse anno costruzione potenza o capacità lavoro¹¹ ingombro (mq) titolo di possesso

2. Attrezzature

tipo	anno costruzione	capacità lavoro ¹²	ingombro (mq)	titolo di possesso

QUADRO D – RISORSE IMPIEGATE O CHE SI INTENDONO IMPIEGARE NELL'ATTIVITÀ DI AGRICOLTURA SOCIALE**D 1 – RISORSE FONDIARIE E AGRARIE IMPIEGATE O CHE SI INTENDONO IMPIEGARE NELL'ATTIVITÀ DI AGRICOLTURA SOCIALE**

Descrizione riferita a quanto riportato nel riquadro C e nel fascicolo aziendale, evidenziando come l'attività agricola si integra con l'attività sociale e viceversa.

.....

D 2 – RISORSE LAVORATIVE IMPIEGATE O CHE SI INTENDONO IMPIEGARE NELL'ATTIVITÀ DI AGRICOLTURA SOCIALE

⁹ indicare il valore e l'unità di misura Kw – m – mq – mc – hl – tn.

¹⁰ Da compilare e descrivere solo se non presenti in Fascicolo Aziendale.

¹¹ Indicare il valore e l'unità di misura – Prodotto lavorato in t/unità di tempo.

¹² Indicare il valore e l'unità di misura – Prodotto lavorato in t/unità di tempo.

ALLEGATOD alla Dgr n. 2334 del 09 dicembre 2014

pag. 11/12

1. Soggetti impiegati/da impiegare nell'attività di agricoltura sociale¹³

	Unità lav. donna	di cui < 40 anni	Unità lav. uomo	di cui < 40 anni	totale	N° ore o giornate anno
Titolari:	<input type="text"/>					
Partecipe familiare						
tempo pieno	<input type="text"/>					
part time	<input type="text"/>					
Coadiuvanti:						
tempo pieno	<input type="text"/>					
part time	<input type="text"/>					
Operai:						
tempo pieno	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	
part time	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Personale specializzato:						
psicologi	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	
terapisti	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
educatori	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
altro	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
volontari:						
tempo pieno	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	
part time	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Altri:	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>

Nell'azienda sono regolarmente occupati i seguenti familiari e/o addetti:

cognome e nome	posizione contributiva INPS numero	dal	in qualità di (*)	giornate/anno

(*) familiare, socio, dipendente

¹³ Le informazioni relative alla manodopera aziendale devono essere riferite alla dichiarazione INPS relativa all'anno solare precedente.

ALLEGATOD alla Dgr n. 2334 del 09 dicembre 2014

pag. 12/12

2. Collaborazioni con altri soggetti per l'erogazione dei servizi forniti (Risposte multiple)

attività già esercitata	attività da attivare	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aziende agricole
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A-ULSS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Servizi del ministero della giustizia
		Enti locali:
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Comuni
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Province
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Regioni
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Altro (specificare)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Università Istituti scolastici di ogni ordine e grado
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Associazioni di volontariato
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cooperative sociali
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Congregazioni religiose
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza (IPAB)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)

3. Le collaborazioni sono regolate tramite

attività già esercitata	attività da attivare	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Convenzioni
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rapporto/i fiduciario/i
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Presenza di attività di animazione territoriale (specificare)

luogo: data:

firma del titolare dell'azienda:

firma del tecnico¹⁴:

14 Eventuale firma del tecnico



ALLEGATO E alla Dgr n. 2334 del 09 dicembre 2014

pag. 1/3

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____ in _____

TRA

La Regione del Veneto – Giunta Regionale, di seguito denominata REGIONE, con sede in Venezia, Dorsoduro n. 3901, codice fiscale 80007580279, che interviene al presente atto in persona del _____ nato a _____ il _____ nella sua qualità di Direttore della Sezione Agroambiente a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta regionale del _____, n. _____;

E

L'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, di seguito denominata AVEPA, con sede, in Padova, Via N. Tommaseo, 67, codice fiscale 90098670277, che interviene al presente atto in persona del Sig. _____ nato a _____ il _____ nella sua qualità di Direttore dell'Agenzia;

PREMESSO CHE

- in applicazione a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n.31 nonché dall'articolo 6 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9, possono essere affidati all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in agricoltura attività istruttorie in materia agricola mediante la sottoscrizione di una convenzione;
- la legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale” prevede all'articolo 5 che la Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, definisca le procedure per l'iscrizione e le modalità per la tenuta dell'elenco delle fattorie sociali;
- con deliberazione del 28 ottobre 2014, n. 151/CR, la Giunta regionale ha sottoposta alla Quarta Commissione consiliare il procedimento amministrativo per l'iscrizione e le modalità per la tenuta dell'elenco regionale delle fattorie sociali al fine dell'acquisizione del parere della competente Commissione Consiliare previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14;
- la Quarta Commissione Consiliare nella seduta del 12 novembre 2014 si è espressa favorevolmente, senza modifiche, sul testo della deliberazione n. 151/CR del 12 novembre 2014, con parere n. 627;
- il procedimento amministrativo di cui trattasi prevede che all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura venga affidata, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n.31 nonché dall'articolo 6 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9, l'istruttoria di parte degli accertamenti da effettuare sulle domande di iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali, così come indicati nell'allegato B della DGR. n. _____ del _____;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. Il presente atto ha per oggetto l'affidamento all'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) delle attività istruttorie previste dalla DGR. n. _____ del _____ “Legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”. Definizione del procedimento amministrativo per l'iscrizione e modalità per la tenuta dell'elenco regionale delle fattorie sociali. Deliberazione/CR n. 151 del 28/10/2014”.

ALLEGATO E alla Dgr n. 2334 del 09 dicembre 2014

pag. 2/3

In particolare, AVEPA dovrà:

- a. approvare, entro venticinque giorni dalla data di pubblicazione della DGR. n. _____ del _____, sulla base di quanto contenuto nella medesima eliberazione, il manuale dei controlli per l'accertamento della presenza della documentazione essenziale nonché dei requisiti oggettivi e soggettivi del richiedente;
 - b. inviare alla Sezione Agroambiente il manuale dei controlli suddetto;
 - c. svolgere, sulle domande inviate dalla Sezione Agroambiente, l'accertamento della presenza della documentazione essenziale nonché dei requisiti oggettivi e soggettivi del richiedente;
 - d. inviare alla Sezione Agroambiente gli esiti istruttori (chek list) degli accertamenti compiuti secondo il manuale dei controlli entro i termini indicati nella DGR. n. _____ del _____;
 - e. applicare i controlli sulle domande presentate per il tramite dei CAA, sulla base dei criteri e delle modalità individuati sul decreto di cui al punto 8 della DGR. n. _____ del _____;
 - f. inviare alla Sezione Agroambiente gli esiti istruttori sui controlli effettuati sulle domande presentate per il tramite dei CAA.
2. La REGIONE dovrà:
- predisporre il decreto Direttoriale con il quale saranno individuati i criteri e le modalità dei controlli che AVEPA dovrà effettuare sulle domande presentate per il tramite dei CAA;
 - effettuare il monitoraggio e valutazione di quanto svolto da AVEPA.

ARTICOLO 2
(Corrispettivi)

1. AVEPA e la REGIONE convengono che, in considerazione del volume di attività prevedibile, il compenso spettante ad AVEPA per l'affidamento di cui alla presente convenzione debba intendersi ricompreso nei contributi ordinari erogati dalla Giunta regionale per il funzionamento dell'Agenzia.

ARTICOLO 3
(Affidamento delle attività)

1. L'affidamento della gestione delle funzioni amministrative avviene nel rispetto delle seguenti condizioni generali:
 - a. DECORRENZA DEL TRASFERIMENTO: l'affidamento delle funzioni ha effetto a decorrere dalla data di stipula della convenzione e fino a revoca;
 - b. ATTIVITA' DI VIGILANZA: il Direttore della Sezione Agroambiente assicurerà la vigilanza sulla corretta gestione delle attività affidate all'Agenzia con la presente convenzione, in osservanza delle modalità e termini di legge.

ARTICOLO 4
(Risoluzione e revoca)

1. La presente convenzione è da ritenersi risolta, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, allorché una delle parti incorra in un comportamento che determini:
 - a) ripetute e gravi violazioni di legge;
 - b) grave mal funzionamento del servizio, che rechi pregiudizio agli utenti;

ALLEGATO E alla Dgr n. 2334 del 09 dicembre 2014

pag. 3/3

- c) grave inadempimento degli obblighi di collaborazione con particolare riferimento a quelli previsti dalla presente convenzione.
2. La REGIONE si riserva la facoltà di revocare, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, l'affidamento delle attività convenzionate con il presente atto.
 3. E' compito della REGIONE definire, con i provvedimenti di risoluzione e revoca del presente rapporto, le modalità per assicurare nei confronti dei soggetti terzi (beneficiari) il regolare svolgimento del procedimento ove la pendenza dei termini lo consenta.

ARTICOLO 5
(Disposizioni finali)

1. La presente convenzione, composta da n. 5 articoli, è dattiloscritta in n. 3 (tre) pagine.
2. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012.
3. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione della presente convenzione sarà competente esclusivamente il Foro di Venezia.
4. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso. Le spese di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente, ai sensi dell'art. 57 del DPR n. 131/86.

Letto, confermato e sottoscritto a _____ in data _____

PER LA REGIONE
IL DIRETTORE
SEZIONE AGROAMBIENTE

PER L'AVEPA
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
VENETA PER I PAGAMENTI IN
AGRICOLTURA

Ai fini e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti approvano specificamente le clausole richiamate all'articolo 4 "Risoluzione e Revoca" e 5 "Disposizioni finali".

PER LA REGIONE
IL DIRETTORE
SEZIONE AGROAMBIENTE

PER L'AVEPA
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
VENETA PER I PAGAMENTI IN
AGRICOLTURA